



---

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

265<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana):  
mercoledì 12 dicembre 2007

Presidenza del vice presidente Caprili

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	Pag. VII-XXI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-44
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	45-71
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	73-111

## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	2, 3, 4 e passim
MONGIELLO (PD-Ulivo), relatrice .....	2, 3, 8
BELLINI (SDSE) .....	3
MUGNAI (AN) .....	4, 13
LEONI (LNP) .....	5
D'ALÌ (FI) .....	6, 12
DETTORI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ..	8
DE PETRIS (IU-Verdi-Com) .....	9, 10
ROSSI Fernando (Misto-Mpc) .....	11
LIBÈ (UDC) .....	14
FERRANTE (PD-Ulivo) .....	14

## Discussione e approvazione:

**(1587) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004** (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	15, 16, 17
DEL ROIO (RC-SE), relatore .....	16, 17
MARTONE (RC-SE) .....	16, 17
CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	17

## Discussione e approvazione:

**(1725) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	Pag. 18, 19
LUNARDI (FI), relatore .....	18
CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	19

## Approvazione:

**(1727) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	19
MICHELONI (PD-Ulivo), relatore .....	20

## Discussione e approvazione:

**(1726) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	20, 22, 23
POLLASTRI (PD-Ulivo), relatore .....	20
MARTONE (RC-SE) .....	22
CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

**Discussione e approvazione:**

**(1728) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... Pag. 23, 24  
PIANETTA (DCA-PRI- MPA), relatore ..... 24

**Approvazione con modificazioni:**

**(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004:**

PRESIDENTE ..... 24, 25  
PIANETTA (DCA-PRI- MPA), f.f. relatore .... 25

**Discussione e approvazione:**

**(1729) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 25  
MELE (SDSE), relatore ..... 25

**Discussione e approvazione:**

**(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 26, 27  
POLLASTRI (PD-Ulivo), relatore ..... 26

**Discussione e approvazione:**

**(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 28, 29  
MANTICA (AN), relatore ..... 28  
MANTOVANO (AN) ..... 29

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 30

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1751:**

PRESIDENTE ..... 30, 31  
POLLEDRI (LNP) ..... 30

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... Pag. 31

**Approvazione:**

**(1855) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 32  
ANTONIONE (FI), relatore ..... 32

**Discussione e approvazione:**

**(1629) Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 33, 34  
LUNARDI (FI), relatore ..... 33

**Approvazione:**

**(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 34, 35  
PIANETTA (DCA-PRI- MPA), relatore ..... 35

**Discussione e approvazione:**

**(1681) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 35, 36  
MELE (SDSE), relatore ..... 35

**Discussione e approvazione:**

**(1134-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE ..... 36, 37  
PIANETTA (DCA-PRI- MPA), relatore ..... 37

**SENATO****Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano****Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 37, 38, 39 e <i>passim</i>
CASSON (PD-Ulivo) . . . . .	38
MANZIONE (Misto) . . . . .	39
BIONDI (FI) . . . . .	41, 42
LARIZZA (PD-Ulivo) . . . . .	43
CARUSO (AN) . . . . .	43

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1908:**

Ordine del giorno . . . . .	45
Articolo 1 del disegno di legge e modificazioni apportate in sede di conversione . . . . .	46

**Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007**

Articoli da 1 a 3 . . . . .	47
-----------------------------	----

**RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI****Disegno di legge n. 1587:**

Ordine del giorno . . . . .	50
Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	51

**Disegno di legge n. 1725:**

Articoli 1, 2 e 3 . . . . .	53
-----------------------------	----

**Disegno di legge n. 1727:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	54
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1726:**

Ordine del giorno . . . . .	55
Articoli 1, 2 e 3 . . . . .	57

**Disegno di legge n. 1728:**

Articoli 1, 2 e 3 . . . . .	58
-----------------------------	----

**Disegno di legge n. 1586:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	59
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1729:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	60
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1630:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	62
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1751:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	63
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1855:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	Pag. 64
--------------------------------	---------

**Disegno di legge n. 1629:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	66
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1680:**

Articoli 1, 2 e 3 . . . . .	67
-----------------------------	----

**Disegno di legge n. 1681:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 . . . . .	68
--------------------------------	----

**Disegno di legge n. 1134-B:**

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 . . . . .	70
-----------------------------------	----

**ALLEGATO B****INTERVENTI**

Integrazione alla relazione orale del senatore Del Roio sul disegno di legge n. 1587 . . . . .	73
Relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1727 . . . . .	75
Integrazione alla relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1728 . . . . .	77
Integrazione alla relazione orale del senatore Mele sul disegno di legge n. 1729 . . . . .	79
Integrazione alla relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1751 . . . . .	81
Relazione orale del senatore Antonione sul disegno di legge n. 1855 . . . . .	83
Integrazione alla relazione orale del senatore Lunardi sul disegno di legge n. 1629 . . . . .	86
Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1680 . . . . .	90
Integrazione alla relazione orale del senatore Mele sul disegno di legge n. 1681 . . . . .	92
Integrazione alla relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1134-B . . . . .	94

**CONGEDI E MISSIONI . . . . . 96****REGOLAMENTO DEL SENATO**  
Proposte di modificazione . . . . . 96**GOVERNO**  
Composizione . . . . . 96  
TRASMISSIONE DI ATTI . . . . . 96**INTERROGAZIONI**  
Annunzio . . . . . 44  
Interrogazioni . . . . . 97  
Da svolgere in Commissione . . . . . 111



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CAPRILI

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 6 dicembre.*

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

MONGIELLO, *relatrice*. L'articolo 1 del decreto-legge differisce al 31 marzo 2008 il termine entro il quale gli impianti di diverse attività industriali devono essere adeguati alle prescrizioni di una direttiva europea, che ha introdotto l'autorizzazione integrata ambientale per implementare un approccio complessivo al contenimento delle emissioni in aria, acqua e suolo. Il differimento è dovuto al fatto che l'esame delle domande di autorizzazione presentate dalle 8.000 aziende interessate non si è concluso, soprattutto a causa della mancata approvazione da parte delle Regioni dei piani per la qualità dell'aria. L'articolo 2 del provvedimento pre-

vede un potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente nei confronti delle Regioni, mentre l'articolo 2-ter prevede la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della disciplina concernente le domande di autorizzazione integrata ambientale. La Commissione ha convenuto sulla necessità di convertire il decreto-legge per tutelare le imprese e l'ambiente e per evitare al Paese una procedura d'infrazione. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BELLINI (*SDSE*). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo, ritenendo essenziale un impegno del Governo nell'individuazione degli strumenti necessari ad agevolare le imprese che adeguano gli impianti alle migliori tecniche disponibili, in modo da contribuire al raggiungimento di obiettivi di qualità dell'aria e consentire l'avvio di attività preliminare di nuovi impianti che abbiano ottenuto un provvedimento positivo di compatibilità ambientale. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE*).

MUGNAI (*AN*). Preannuncia un voto favorevole alla conversione del decreto con l'intento esclusivo di evitare che siano ulteriormente penalizzate imprese già danneggiate dalla miopia politica dell'attuale Governo. Il ritardo negli adempimenti dipende infatti dalla scelta del Ministro dell'ambiente di rinnovare, per soli motivi politici, la composizione delle commissioni di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento, inoltre, non servirà ad evitare una procedura d'infrazione e a consentire la conclusione dell'esame delle domande di autorizzazione: sarebbe perciò opportuno sopprimere l'articolo 1, sussistendo requisiti di necessità e di urgenza anche per la sola normativa transitoria recata dall'articolo 2. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

LEONI (*LNP*). Denunciando i ritardi dell'amministrazione centrale dello Stato e con la raccomandazione agli enti locali di adempiere ai propri obblighi, preannuncia il voto favorevole della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ALÌ (*FI*). La mancata conclusione dell'esame delle domande di autorizzazione, regolarmente presentate dalle aziende interessate, dipende da inefficienze della pubblica amministrazione e soprattutto da ritardi, incertezze e confusione provocati da scelte politiche del Governo. Il Ministero dell'ambiente non potrà esercitare un potere sostitutivo ed è opportuno fin d'ora prevedere un termine più congruo entro il quale adempiere agli obblighi comunitari per dare maggiore serenità agli imprenditori e allo stesso Governo, che non potrà reiterare il decreto-legge a distanza di tre mesi. In ogni caso Forza Italia non ostacolerà il provvedimento, nell'interesse esclusivo delle imprese.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MONGIELLO, *relatrice*. È apprezzabile il senso di responsabilità dimostrato dai senatori intervenuti in discussione in merito alla necessità di una rapida conversione del decreto legge in esame, che non può essere rinviato all'altro ramo del Parlamento né lasciato decadere a causa degli stretti limiti di tempo e del rischio dell'avvio di procedure di infrazione in sede europea. Vi è stata senz'altro un'eccessiva lentezza della macchina pubblica nell'applicazione della direttiva europea, a livello centrale e ancor più a livello periferico, cui si cerca in parte di porre rimedio con l'ordine del giorno G100, che impegna il Governo ad una serie di adempimenti onde non vanificare la nuova scadenza del 31 marzo 2008 e non rendere necessaria un'ulteriore proroga.

DETTORI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il provvedimento in esame giunge a seguito di un iter tormentato e di intollerabili ritardi nell'applicazione della direttiva europea in materia di autorizzazione integrata ambientale, le cui responsabilità ricadono sia sullo Stato centrale che sulle Regioni; sono ora indispensabili una proficua collaborazione istituzionale e un lavoro straordinario da parte di tutte le amministrazioni pubbliche per consentire al Paese di allinearsi, dopo molti anni, alla normativa comunitaria. Il Governo si accinge a svolgere fino in fondo la sua parte; il Ministro dell'ambiente riferirà al Parlamento entro quattro mesi sullo stato di attuazione dei commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, i cui termini sono stati prorogati con il decreto-legge in esame. Ringrazia per il sostegno e per il senso di responsabilità espressi dai senatori intervenuti in discussione e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge, passa alla votazione finale.

DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*). Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, ritenendo inevitabile una proroga dei termini per l'adempimento delle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE; è tuttavia opportuno che tale proroga non superi il 31 marzo 2008, onde evitare problemi in sede europea. Le responsabilità di tale ritardo ricadono in gran parte sulle Regioni, molte delle quali non hanno ancora approvato i piani di qualità dell'aria; è pertanto auspicabile una riflessione più articolata sull'opportunità di attribuire competenze esclusive alle Regioni in materia di tutela ambientale, mentre sono apparse pretestuose le polemiche di alcuni senatori dell'opposizione in merito alle responsabilità del Ministero dell'ambiente. È positivo il fatto che nel decreto-legge siano previsti, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni locali, po-

teri sostitutivi del Governo, il quale deve a sua volta impegnarsi ad adottare i provvedimenti necessari senza far ricorso ad ulteriori proroghe. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE*).

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Al di là dello specifico caso in discussione, è deprecabile lo scarso e poco convinto impegno complessivo del Governo e delle amministrazioni locali sui temi della tutela dell'ambiente. Tra le varie e gravi conseguenze di tale disattenzione, oltre a quelle relative alla salute dei cittadini, vi è il danno ingiustamente subito dalle imprese che correttamente decidono di dotarsi di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, che devono affrontare costi maggiori rispetto alle imprese che non adempiono a tali prescrizioni. Annuncia pertanto un voto di astensione.

D'ALÌ (*FI*). Il Gruppo Forza Italia non parteciperà al voto finale sul provvedimento in esame, in quanto, se da un lato è doveroso tutelare le imprese che hanno correttamente ottemperato ai loro obblighi, sono dall'altro emerse evidenti perplessità circa l'operato e le inadempienze del Ministero dell'ambiente. Dispiace inoltre che non sia stato colto l'invito, rivolto al relatore e al Governo, a prevedere una scadenza temporale più congrua, rendendo probabilmente necessario il futuro ricorso ad ulteriori proroghe. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MUGNAI (*AN*). Avvertendo un senso di disagio per la miopia dell'attuale Governo nella gestione della vicenda oggetto di discussione, ma ritenendo altresì opportuno salvaguardare le imprese coinvolte, il Gruppo Alleanza Nazionale non parteciperà alla votazione finale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LIBÈ (*UDC*). A fronte dell'inadeguatezza del modo di operare del Governo, che non riesce a fornire certezze al mondo produttivo, ma anche della necessità di tutelare le imprese, annuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto finale sul disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FERRANTE (*PD-Ulivo*). Il provvedimento in esame si inserisce nel contesto della cattiva abitudine italiana a non recepire le direttive europee nei tempi stabiliti, ad ogni livello amministrativo; ciò ha determinato, nel corso della precedente legislatura, un alto numero di procedure comunitarie di infrazione a carico dell'Italia. Le responsabilità dell'attuale Governo sono però ancor più aggravate dal fatto che la tutela dell'ambiente dovrebbe rappresentare una delle priorità della sua azione. È valutabile positivamente l'accoglimento dell'ordine del giorno G100, che intende favorire l'adeguamento degli impianti già esistenti o in corso di ultimazione ai criteri previsti dall'autorizzazione integrata ambientale. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

*Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto del solo articolo 1.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1587) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (Relazione orale)***

DEL ROIO, *relatore*. Chiede che il testo della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARTONE (*RC-SE*). Illustra l'ordine del giorno G100, con il quale si impegna il Governo a proporre la ratifica della Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ad operare per tutelare i diritti umani dei popoli indigeni presenti in Honduras.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DEL ROIO (*RC-SE*). Esprime parere favorevole all'ordine del giorno.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G100, a condizione che il presentatore riformuli l'ultimo paragrafo, in maniera tale da impegnare il Governo a valutare la possibilità di ratificare la Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, posto che essa è stata sottoscritta solo da tre *partner* dell'Organizzazione stessa.

MARTONE (*RC-SE*). Accoglie la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà posto in votazione. Data lettura del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge, passa quindi alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1587 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1725) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006*** (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

LUNARDI, *relatore*. La Convenzione prevede il rinnovo per i prossimi 99 anni della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola. Oggetto della concessione è la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi incluse la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli e la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio di nuove costruzioni e tecnologie. Illustrato sinteticamente il contenuto dei singoli articoli di cui la Convenzione si compone, ne raccomanda la ratifica attraverso l'approvazione del disegno di legge in esame.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Data lettura del parere non ostativo della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge, passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1725 nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(1727) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003*** (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

MICHELONI, *relatore*. Chiede che il testo della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il sottosegretario Craxi ha rinunciato a intervenire, dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1727 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1726) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

POLLASTRI, *relatore*. L'accordo in esame ha ad oggetto la definizione di un quadro giuridico di riferimento volto a garantire gli investimenti italiani nella Repubblica del Guatemala, così da favorire e rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi. Nell'illustrare il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone l'accordo, si sofferma in particolare sull'articolo 1, che include all'interno delle tutele previste numerose tipologie di investimenti, sull'articolo 2, il quale definisce le modalità di promozione e di protezione degli investimenti, e l'articolo 4, che disciplina le modalità di indennizzo per danni o perdite causate da guerre e stati di emergenza. Raccomanda infine l'approvazione del disegno di legge di ratifica e attuazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARTONE (*RC-SE*). Illustra l'ordine del giorno G100 (testo 2), con il quale si impegna il Governo ad assicurare che gli investimenti italiani in Guatemala garantiscano il pieno rispetto dei diritti dei popoli indigeni, invitandolo altresì ad operare a livello internazionale per favorire la promozione in quel Paese dello Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle persone e a sollecitare il Governo del Guatemala a ratificare l'accordo per l'istituzione di una Commissione internazionale di inchiesta contro l'impunità.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

POLLASTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Data lettura del parere non ostativo della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, passa quindi alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1726 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1728) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PIANETTA, *relatore*. Il Protocollo in oggetto è volto ad estendere il riconoscimento della personalità giuridica internazionale del CERN a tutti gli Stati membri, così da conferire a tale organizzazione condizioni simili a quelle fino ad oggi riconosciute solo dalla Francia e dalla Svizzera. Chiede che il testo della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il sottosegretario Craxi ha rinunciato a intervenire, passa alla votazione degli articoli dopo aver dato lettura del parere non ostativo della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1728 nel suo complesso.*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1586) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004***

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzione PIANETTA si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario CRAXI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1586 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1729) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

MELE, *relatore*. Il Trattato in esame sostituisce quello sottoscritto nel 1981, con la finalità di recepire tutti i mutamenti nel frattempo intervenuti nell'ordinamento canadese e in quello italiano. Chiede che il testo della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il sottosegretario Craxi ha rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere non ostativo della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1729 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1630) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (Relazione orale)***

POLLASTRI, *relatore*. Obiettivo dell'accordo in oggetto è quello di aggiornare il precedente accordo sottoscritto nel 1987, il quale aveva tracciato un quadro normativo di riferimento nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra Italia e Argentina. Tra le principali novità, segnala l'articolo 1, che definisce il significato di coproduzione cinematografica in termini più estensivi rispetto alla precedente formulazione, e l'articolo 17, il quale amplia lo spettro delle funzioni attribuite alla Commissione mista, composta da funzionari di entrambe le parti, investendola anche della competenza ad esaminare l'equilibrio complessivo delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli importi partecipativi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il sottosegretario Craxi ha rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1729 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1751) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (Relazione orale)***

MANTICA, *relatore*. Nel consegnare il testo scritto della relazione (*v. Allegato B*), coglie l'occasione per manifestare al popolo algerino la solidarietà per il grave attentato terroristico avvenuto ieri, che ha causato numerose vittime e feriti. Analogamente a quanto avvenuto nel 2003 in Iraq l'attentato è stato indirizzato tra l'altro contro la sede dell'Alto commissariato ONU, a dimostrazione del fatto che l'obiettivo del terrorismo è quello di colpire l'Occidente e di riaffermare il fondamentalismo islamico in quei Paesi, come l'Algeria, che hanno tentato di combatterlo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANTOVANO (*AN*). Richiama l'attenzione sulla strage terroristica avvenuta ieri in Algeria rivendicata da Al Qaeda, di cui nel mondo politico italiano si è avuta un'eco attutita. L'attentato rivolto contro un Paese di cultura islamica mostra come il terrorismo non rappresenti una reazione ad una presunta oppressione militare da parte degli Stati Uniti, ma sia volto alla riaffermazione del fondamentalismo islamico. Chiede pertanto che il Ministro degli affari esteri riferisca in Aula nel merito dell'attentato e sull'attività di lotta e prevenzione del terrorismo. (*Applausi del senatore Menardi*).

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Il Governo, dopo le sollecitazioni rivolte dalla Presidenza, ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire in Aula. Le modalità saranno decise nella Conferenza dei Capigruppo che si terrà al termine della seduta.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1751**

POLLEDRI (*LNP*). L'attentato di ieri conferma che il terrorismo rappresenta una minaccia per l'Occidente: E' stato infatti colpito un Paese che, pur nella riaffermazione della propria diversità, ha intessuto nel corso degli anni un dialogo con l'Occidente e che ha avviato un processo di democratizzazione interno. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ha prontamente condannato l'attentato terroristico, anche in nome dell'amici- zia e della cooperazione in particolare in materia giudiziaria esistente tra i due Paesi. Sul piano della sicurezza, stante l'allarme per la presenza di gruppi armati che operano in Paesi vicini sono stati attivati i piani predi- sposti al riguardo.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1751 nel suo complesso.*

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1855) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di asso- ciazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiara- zioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

ANTONIONE, *relatore*. Consegna il testo della relazione (v. *Allegato B*) invitando ad approvare il provvedimento di ratifica.

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale, dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1855 nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1629) *Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento in- terno (Relazione orale)***

LUNARDI, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione sottoli- neando l'importanza dell'adesione dell'Italia ad EUROCONTROL, orga- nismo internazionale preposto alla gestione e pianificazione delle strategie di controllo del traffico aereo, in ragione in particolare del forte incre- mento registratosi nel traffico aereo e della conseguente necessità di coor- dinamento del settore. (*Applausi del senatore Biondi*). Allega ai Resoconti della seduta una integrazione scritta alla relazione. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale e avendo il sottosegretario CRAXI rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1269 nel suo complesso.*

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1680) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (Relazione orale)***

PIANETTA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale e avendo il sottosegretario CRAXI rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 nonché il disegno di legge n. 1680 nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1681) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (Relazione orale)***

MELE, *relatore* Consegna il testo scritto della relazione, sottolineando come la ratifica dell'Accordo con la Repubblica indiana in materia di cooperazione culturale, che interviene dopo quella in materia cinematografica, rappresenti un nuovo importante passo di avvicinamento tra i due Paesi. Allega ai Resoconti della seduta il testo scritto della relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non essendovi interventi in discussione generale e avendo il sottosegretario CRAXI rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge e passa alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1681 nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1134-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

PIANETTA, *relatore*. Consegna il testo scritto dell'intervento (*v. Allegato B*) rilevando i benefici derivanti dalla ratifica dell'Accordo in particolare in termini di rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e l'India.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario CRAXI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione dell'articolo 3, non ponendosi in votazione, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati, i restanti articoli.

*Il Senato approva l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 1134-B nel suo complesso.*

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano****Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che con ricorso, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 1). Comunica che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

CASSON (*PD-Ulivo*). Nonostante per prassi il Senato abbia sempre concesso l'autorizzazione alla difesa in sede di conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, il Gruppo si è astenuto in Commissione in quanto, anche in considerazione dei gravi fatti sottesi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Iannuzzi, appare altamente probabile la condanna del Senato da parte della Corte costituzionale. Poiché la costituzione in giudizio comporterà anche il pagamento di rilevanti spese legali, non esprimerà un voto favorevole alla richiesta di costituzione in giudizio. (*Applausi dei senatori Barbolini e Negri*).

MANZIONE (*Misto*). Non condivide le argomentazioni del senatore Casson in quanto la decisione circa la costituzione in giudizio del Senato prescinde dall'oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Iannuzzi. Al riguardo, infatti, il Senato si è già espresso a maggioranza negando l'autorizzazione a procedere nel presupposto che i fatti ricadessero nelle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. Si tratta pertanto di difendere quella posizione rappresentativa della volontà del Senato, a prescindere dalle singole convinzioni, e di tutelare il diritto del Senato alla difesa nel conflitto di attribuzione sollevato davanti alla Corte costituzionale. Si tratta altresì di riaffermare la riconducibilità all'ambito dell'insindacabilità di cui dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, delle affermazioni rese da un parlamentare anche in caso di non immediata sovrapposizione delle stesse con lo svolgimento della funzione parlamentare.

BIONDI (*FI*). Condivide le argomentazioni del senatore Manzione ritenendo che, coerentemente con le posizioni assunte dal Senato in materia di autorizzazione a procedere con riguardo alla vicenda in oggetto, debba essere consentito al Senato di difendersi nel conflitto di attribuzione sollevato. (*Applausi del senatore Izzo*).

LARIZZA (*PD-Ulivo*). Ricordando Domenico Geraci, responsabile della UIL di Caccamo, come figura esemplare per il mondo del lavoro e per la Sicilia, annuncia un voto contrario alla proposta della Giunta. (*Applausi della senatrice Rossa*).

CARUSO (*AN*). Il tema oggi in discussione non è la scelta di dichiarare insindacabili le affermazioni del senatore Iannuzzi, ma la costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, legittimamente sollevato dal tribunale di Milano. Alleanza Nazionale voterà a favore della proposta. (*Applausi del senatore Biondi*).

*Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.*

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica che il Senato tornerà a riunirsi alle ore 16,30 con l'ordine del giorno che sarà stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi convocata per le ore 12,15.

*La seduta termina alle ore 11,45.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1908, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mongiello, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Pregherei i senatori di tener conto che la seduta è iniziata: se volete accomodarvi e osservare il minimo di silenzio indispensabile per proseguire i lavori, ve ne saremmo tutti grati.

Ha facoltà di parlare la relatrice, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il decreto-legge n. 180 del 2007 all'attenzione dell'Aula, recante il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale, è uno dei provvedimenti che – non lo nascondo – crea qualche imbarazzo, ma lo voteremo per le conseguenze che si verrebbero a creare se tale norma, già approvata dalla Camera, non incontrasse l'espressione di un voto favorevole da parte di quest'Assemblea.

Ricostruisco brevemente le cause che hanno determinato la necessità del decreto-legge di proroga. Il 30 ottobre è scaduto il termine previsto per l'adeguamento delle prescrizioni sugli impianti soggetti a tale disciplina, recependo la direttiva 96/61/CE dell'Unione Europea, che introduceva l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività produttive quali: quelle energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento degli animali, vetrerie, cartiere, cementifici, raffinerie e macelli. Tale autorizzazione, indirizzata alle attività industriali sopra citate, siano esse esistenti, nuove o sostanzialmente modificate, doveva includere valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili al fine di implementare un approccio integrato contro le emissioni industriali nell'aria, nell'acqua, nel suolo.

Dal 1996, anno di emissione della direttiva europea, l'Italia recepisce la direttiva stessa solo nel 2005, con il decreto legislativo n. 59, che fissava altresì un termine, individuato nella fine di ottobre, entro il quale era necessario fornire una risposta alle imprese che presentavano domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Il differimento è dovuto al fatto che, a tutt'oggi, nessuna delle autorità competenti (le Regioni per l'80 per cento, lo Stato per il 20 per cento) ha concluso i procedimenti pendenti delle oltre 8.000 aziende, nonostante

le domande da parte delle imprese siano pervenute nei tempi previsti e con relativi fondi impiegati. Tali ritardi risultano connessi anche alla mancata approvazione da parte delle Regioni...

PRESIDENTE. Senatore Martone, per cortesia, un po' di silenzio. Colleghi, sedetevi ed ascoltate la relatrice che sta svolgendo la relazione.

MONGIELLO, *relatrice*. Dicevo che tali ritardi risultano connessi anche alla mancata approvazione, da parte delle Regioni, dei piani per la qualità dell'aria. Pertanto, il differimento del termine che qui si propone si rende necessario per evitare possibili cessazioni delle attività produttive in questione e sanzioni amministrative e penali. Infatti, in assenza del citato differimento si verrebbe a creare, anche sotto il profilo sanzionatorio, in base all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, la situazione per la quale chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza la suddetta autorizzazione è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino ad un anno e ad un'ulteriore ammenda.

La proposta che viene avanzata fissa un termine ultimo per la presentazione delle domande al 31 marzo 2008 e, viste le procedure farraginoso contenute nel dispositivo, si provvede anche, all'articolo 2, comma 1-*ter*, ad adottare poteri sostitutivi da parte del Ministero nei confronti delle Regioni che non dovessero attrezzarsi per il disbrigo delle domande.

È evidente che, in questo caso, i poteri sostitutivi dovranno essere attribuiti al più presto. Inoltre, all'articolo 2-*ter* si invita il Governo a presentare al più presto una relazione in ordine allo stato di attuazione di questa normativa. Colleghi, al di là delle considerazioni politiche che potranno svolgersi, siamo di fronte ad un provvedimento necessario e la Commissione, tutta, insieme al Sottosegretario, che ringrazio per il lavoro svolto, ha approfondito molto la questione. Pertanto, si ritiene che il termine che qui si propone possa servire ad evitare procedure di infrazione, dia risposte immediate ed abbia effettivamente una funzione di garanzia per i cittadini, le imprese e l'ambiente. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bellini. Ne ha facoltà.

BELLINI (*SDSE*). Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra Democratica sostiene questo provvedimento e voterà a favore di esso perché lo ritiene rilevante per dare soluzione alla questione legata alle procedure di rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

Si tratta di un decreto-legge importante che tenta di fornire momentaneamente una soluzione alla non applicazione della norma sul rilascio delle autorizzazioni che, per responsabilità delle amministrazioni centrali e anche periferiche dello Stato, non sono state emanate in risposta alle oltre 8.000 domande che sono state presentate. Si tratta principalmente delle industrie di trasformazione dei metalli, dell'industria dei minerali, dell'industria chimica, della gestione dei rifiuti, dell'allevamento degli animali e

delle attività energetiche. Si ha a tutt'oggi notizia che solo per alcune di queste 8.000 domande è iniziato un *iter* autorizzativo; nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti. A questo punto, sono migliaia le situazioni che rischiano di andare fuori legge e di incorrere quindi nelle sanzioni amministrative e penali che sono previste.

La proposta del Governo di posticipare al 31 marzo 2008 la data di scadenza delle autorizzazioni è senz'altro da accogliere e da sostenere. Certamente questa dovrà essere accompagnata però da alcuni impegni che il Governo deve assumere in prima persona per non ricadere in analoga situazione alla scadenza del 31 marzo 2008. In particolare, dovranno essere agevolate tutte le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti che sono state regolarmente presentate entro i termini previsti e i cui gestori possono dimostrare di aver assicurato in ogni passaggio, come previsto dalla direttiva europea, l'adeguamento alla normativa europea e si possa in questo caso rilasciare un'autorizzazione sulla base di un'autocertificazione su cui le competenti autorità nazionali potranno successivamente intervenire per controllare. Credo che questo impegno il Governo dovrà assumerlo in modo categorico per non cadere anche e soprattutto in una sanzione che l'Unione Europea altrimenti sarà costretta ad infliggere al nostro Paese.

Inoltre, come ha giustamente rilevato anche la relatrice, che ha presentato un apposito ordine del giorno, allo scopo di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi di qualità dell'aria che scattano dal 1° gennaio 2008, è importante che il rilascio del provvedimento di esenzione, che è stato richiesto da molte aziende, sia effettivamente rilasciato dalle autorità centrali, tenuto conto che queste aziende si sono impegnate ad applicare le migliori tecnologie per limitare l'inquinamento dell'aria.

Infine, per i nuovi impianti che hanno ottenuto la compatibilità ambientale e sono oramai in fase avanzata di costruzione, è giusto dare un'autorizzazione provvisoria per poter effettivamente smaltire il numero più alto possibile di domande alla scadenza del 31 marzo 2008.

Con questi impegni che raccomandiamo al Governo, sosteniamo il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo purtroppo a convertire è un decreto-legge che si configura necessario per non far chiudere oltre 8.000 imprese italiane di rilievo, come raffinerie, industrie chimiche e cartiere. Sottolineo «purtroppo» perché è un decreto-legge che certamente non servirà a risolvere i problemi e alla scadenza prevista sarà necessario concedere una nuova proroga e al tempo stesso mettere necessariamente in preventivo il fatto che verosimilmente sarà aperta dall'Unione Europea una procedura di infrazione.

Il problema, onorevoli colleghi, non è legato a ritardi nell'assolvimento degli adempimenti che facevano carico alle imprese italiane, ma al fatto che la pubblica amministrazione e segnatamente il Ministero del-

l'ambiente, attraverso una cancellazione per ragioni meramente politiche della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale nominata dal precedente Governo, con conseguenti mesi e mesi di assoluta inattività istruttoria in attesa della nomina della nuova commissione, non ha ancora concluso tutti i procedimenti pendenti, nonostante le imprese abbiano già tempestivamente presentato le relative domande e assolto ai conseguenti oneri. Questo è il vero problema al nostro esame.

Certo, vi è la necessità di un provvedimento che consenta ad imprese di tale importanza per l'economia del Paese di continuare a lavorare, però è del tutto incongruo porre una nuova scadenza al 31 marzo 2008 per due motivi. Da un lato, è certamente improbabile che ciò che non si è fatto in due anni si riesca a fare in cinque mesi, a prescindere dal fatto che sia stato previsto un potere sostitutivo che però, di fronte alla mole di pratiche che si è andata accumulando, sembra francamente – *absit iniuria verbis* – un pannicello caldo; dall'altro, dare una scadenza comunque diversa rispetto a quella del 30 ottobre 2007, secondo quanto previsto dall'Unione Europea, sarà sicuramente fonte di una messa in mora del nostro Paese e dell'avvio di una conseguente procedura di infrazione.

È l'anello debole di questo provvedimento, che voteremo, con grande disagio, solo perché le imprese italiane non siano ulteriormente penalizzate dalla politica assolutamente miope di questo Governo e della sua maggioranza. Sarebbe stato sufficiente, onorevoli colleghi, per permettere la prosecuzione dell'attività produttiva di oltre 8.000 industrie basilari (come raffinerie, industrie chimiche, cartiere), mantenere l'impianto normativo del solo articolo 2, eliminando l'articolo 1 del decreto, in cui è espressamente indicato questo nuovo insufficiente termine. Infatti, anche cancellando l'articolo 1, sarebbero rimasti i requisiti di necessità e urgenza alla base del decreto-legge: senza un provvedimento transitorio, come previsto di fatto dall'articolo 2, le imprese avrebbero concretamente rischiato la chiusura dei battenti e quindi sarebbero rimasti i presupposti di necessità e urgenza.

Con questo spirito ci accingiamo a votare il decreto in esame: lo facciamo perché le nostre imprese non paghino un ulteriore prezzo a fronte della vostra politica, anche se resta indubbio che si tratta dell'ennesima dimostrazione di un atteggiamento miope che va contro gli interessi veri della Nazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni. Ne ha facoltà.

LEONI (*LNP*). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord guarda con occhio critico questo decreto-legge perché, ancora una volta, dobbiamo riscontrare una situazione per cui a casa nostra le aziende e le ditte si sono messe a posto, mentre vi sono procedimenti penali nei confronti di quegli imprenditori che non hanno rispettato i tempi non già per colpa propria ma, ancora una volta, a causa della burocrazia delle amministrazioni.

Ci troviamo come tra l'incudine e il martello: da una parte ci sono gli imprenditori che vogliono lavorare e produrre e dall'altra c'è l'organizzazione dello Stato centralista che non riesce a rispettare i termini stabiliti dall'Europa. Ci troviamo in una situazione ambigua, in cui vogliamo stare dalla parte degli imprenditori, dalla parte della gente che lavora e che paga le tasse, come sempre, a fronte di una macchina farraginosa che continua a non funzionare, mentre invece il federalismo riuscirebbe sicuramente a dare olio a questi ingranaggi e a farli funzionare.

Il nostro Gruppo voterà dunque a favore della proroga, anche se fra tre mesi – lo voglio dire qui – ci ritroveremo a chiedere un'altra proroga, considerato che sicuramente il termine fissato per la fine di marzo non soddisferà le esigenze della macchina ormai incancrenita dell'organizzazione territoriale dello Stato decentrato. Il nostro voto, lo ripeto, sarà favorevole alla proroga, con la raccomandazione alle amministrazioni locali di fare il proprio lavoro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI*). Signor Presidente, il decreto-legge n. 180 contiene una norma indispensabile, cioè la proroga di un termine che, se non prorogato, avrebbe costretto molte delle imprese del nostro Paese a chiudere i battenti dal 1° novembre scorso e molti imprenditori ad aggiungere ai tanti problemi che già l'inefficienza di questo Governo crea loro anche quelli dovuti a procedimenti sanzionatori dei quali non avrebbero avuto la responsabilità.

Tale responsabilità, infatti, deve essere attribuita alla pubblica amministrazione e, in particolar modo, alla confusione che regna ormai sovrana presso il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda le procedure relative alle valutazioni di impatto ambientale e all'autorizzazione integrata ambientale. Stiamo assistendo, signor Presidente, colleghi, ad una situazione incredibile. Il nostro Ministero dell'ambiente non produce più un atto. Oltre ad aver bloccato, per decisione puramente politica, gran parte delle infrastrutture più importanti per il Paese per restare nel contesto europeo, costringe i nostri imprenditori a non poter ottenere le necessarie autorizzazioni per portare avanti il loro lavoro.

In questo giorni stiamo vedendo – è sotto gli occhi di tutti – lo sfascio in cui si trova il Paese grazie all'operato del Governo. È un tassello che si aggiunge di incertezza, precarietà e non corrispondenza alle direttive europee grazie esclusivamente a questo Governo. Ormai da un anno e mezzo il Ministero dell'ambiente non governa più l'Italia e nel decreto in esame si chiede anche l'attivazione di un potere sostitutivo, senza indicare peraltro le modalità regolamentari, con l'assoluta certezza che questa sia solamente una dichiarazione di principio. Il Ministero dell'ambiente, infatti, non sarà nelle condizioni di attivare le procedure per il potere sostitutivo. Mi chiedo che cosa questo Paese debba fare per sostituire il Ministero dell'ambiente.

Il vero problema della tematica autorizzativa non è rappresentato tanto dalle amministrazioni locali. Comprendo la capacità, che apprezzo, della Commissione e della relatrice di arrampicarsi sugli specchi indicando le percentuali di responsabilità, suddividendo quest'ultima tra Regioni e Ministero. Certo, le nostre Regioni non sono modelli di efficienza, ma è altrettanto vero che tutto dipende dalla testa. Il Ministero dell'ambiente sta dimostrando la sua assoluta incapacità di risolvere questi problemi. Ha creato solamente confusione normativa volendo, per motivi politici, interrompere le attuazioni dei decreti legislativi varati dal precedente Governo senza saperle sostituire con modalità e prescrizioni altrettanto efficienti e valide, per cui ci troviamo in una situazione di stallo assoluto.

Come ha detto il collega Leoni, siamo certi che entro il 31 marzo 2008 questo problema non si potrà risolvere. Forse ci troveremo dinanzi ad un'altra proposta di proroga e non so con quali modalità, perché – come tutti sappiamo – la reitera dei decreti in sede costituzionale è oramai prassi non più avallabile. Quindi non sappiamo come si dovrà procedere.

Chiedo al Governo e al relatore se già in questa sede non ritengano di dover proporre un termine più congruo. La nostra partecipazione al voto di questo provvedimento è spinta dall'emergenza, dall'interesse delle imprese, dalla necessità che il Paese non si blocchi. Possiamo anche convenire sull'opportunità della proroga, ma ciò che troviamo assolutamente incongruo è il termine proposto. Siamo certi, infatti, che entro il 31 marzo 2008 gli imprenditori, per colpa del Governo e delle altre istituzioni, non saranno messi nelle condizioni di adempiere agli obblighi della direttiva comunitaria. In questa sede chiedo al Governo e alla relatrice se non siano dell'idea di proporre un termine più ampio con un passaggio velocissimo alla Camera, che sarà sicuramente accolto, così da dare una prospettiva di maggiore serenità ai nostri imprenditori e al Governo stesso nell'emana-zione dei provvedimenti necessari.

Le commissioni nazionali non sono ancora state completamente definite. I decreti di rinomina, voluti dal Ministro per ribaltare la situazione con tagli di natura fondamentalista e politica, non sono ancora operativi. Come pensiamo che entro il 31 marzo 2008 si faccia ciò che in un anno e mezzo questo Governo non è stato capace di fare? Occorre un differimento di termini più congruo, per il quale faccio appello al Governo e alla relatrice. Ripeto, nell'emergenza non possiamo sottrarci a concedere la proroga, ma noi la riteniamo assolutamente inefficace.

Non aggiungo altro, perché lo sfascio del Ministero dell'ambiente è sotto gli occhi di tutti noi componenti della Commissione, ma soprattutto dei cittadini, che stanno subendo le difficoltà di una legislazione che, nell'intreccio con la legislazione comunitaria, è già di per sé complessa e confusa, ma che è resa ancor più complessa e confusa dalle modalità di attuazione adottate dall'Esecutivo.

Mi riservo in dichiarazione di voto, secondo quel che sarà il gradiente di recezione del Governo e della relatrice rispetto al mio appello, di esprimere la posizione del Gruppo di Forza Italia, che comunque non ostacolerà questo provvedimento, nell'esclusivo interesse, come detto an-

che dai colleghi Leone e Mugnai, dell'impresa italiana e non certo per giustificare la situazione di sfascio del Ministero dell'ambiente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare la relatrice.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, apprezzo il senso di responsabilità dei colleghi intervenuti, che hanno riconosciuto le difficoltà conseguenti alla non approvazione di questo provvedimento.

Come detto nella mia relazione, voglio ancora ricordare che la data del 31 marzo 2008 è perentoria per evitare l'infrazione comunitaria. Aggiungo che, rispetto ai termini, c'è stata una grande discussione in Commissione. Mi dispiace che il senatore D'Alì non abbia potuto partecipare, ma in quella sede abbiamo affrontato il problema di un'ulteriore proroga. Come ho detto in premessa, c'è stato un rilassamento del sistema, sia a livello centrale che periferico, con una responsabilità di quest'ultimo per l'80 per cento. Ecco perché dico che questo ritardo è imputabile a tutta la macchina pubblica, nei suoi diversi settori, che spesso risponde con una ridondanza normativa all'incapacità di far applicare le normative esistenti.

Non bisogna vanificare il termine del 31 marzo. Tra l'altro, diverse obiezioni sono state riportate nell'ordine del giorno G100, che sottopongo all'attenzione del Governo e che suggerisce delle ipotesi proprio per fare in modo che quel termine non sia del tutto inutile, anche a tutela di quelle imprese che qui avete evocato questa mattina, che non possiamo abbandonare e alle quali non possiamo creare problemi con altre normative. Penso che l'accoglimento dell'ordine del giorno possa completare il quadro di questa normativa.

Vi renderete conto che è un provvedimento in scadenza il 30 dicembre prossimo e che era quasi impossibile rimandarlo all'altro ramo del Parlamento. Ne abbiamo discusso con i colleghi anche della Camera. Non possiamo modificare questo termine né incorrere nell'infrazione comunitaria. Bisogna essere dalla parte delle imprese, cui vogliamo essere vicini tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno G100.

DETTORI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, illustri senatrici e senatori, il provvedimento giunge a conclusione di un *iter* particolarmente tormentato. Si è registrato un ritardo non tollerabile per le istituzioni e, soprattutto, per le imprese. Ritengo sia doveroso da parte nostra – e apprezzo in proposito l'intervento dei senatori D'Alì, Mugnai e altri per l'apporto che hanno voluto dare a questa problematica – approvare il provvedimento all'esame.

Il Governo, le Regioni e gli enti locali nel loro complesso dovranno svolgere un lavoro straordinario per consentire al nostro Paese di allinearsi

alle normative europee. Sono dieci anni che questa direttiva stenta a decollare tra diverse responsabilità. Oggi occorre forse tornare sulla questione del rapporto tra centralismo e decentramento, dato che i limiti riguardano entrambi. Non si può affermare, tuttavia, che non abbia funzionato la sola istituzione centrale. Certo, vi sono nostri limiti ma anche limiti delle Regioni. Dico questo non tanto per invocare alibi di nessuna natura che in questo momento non servirebbero a nessuno. Il senatore D'Alì è stato, a mio parere, ingeneroso. Tuttavia non ci possiamo nascondere le difficoltà oggettive su questo problema. Il Governo si accinge, nonostante la ristrettezza dei tempi, a svolgere fino in fondo la sua parte, sapendo che i tempi sono strettissimi.

Per questo credo sia più che opportuna una collaborazione di intenti non solo da parte non solo del Governo centrale ma anche di tutte le istituzioni che concorrono a definire questa problematica che riguarda gli aspetti istituzionali e il governo generale del Paese. Considero il limite temporale dei quattro mesi un elemento che possa far riflettere. Il Ministro si impegna a relazionare al Parlamento sullo stato di attuazione del provvedimento, di concerto con il Ministro per le politiche europee. Credo che sia questo un segno di responsabilità che il Governo ed il Ministero dell'ambiente, in questo momento, si assumono per creare le condizioni idonee affinché si possa definire questa problematica in maniera corretta così come da troppo tempo viene invocato dagli imprenditori e non solo da questi.

Ringrazio, pertanto, per il sostegno ricevuto e per la responsabilità dimostrata verso questo provvedimento.

Concordo sull'ordine del giorno G100, di cui il Governo apprezza la dimensione ed ogni aspetto che concorre a definire in maniera più chiara le responsabilità e l'attenzione che dobbiamo avere in questo momento. Ringrazio il signor Presidente e mi auguro un voto positivo del disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non sarà posto in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge, passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, il Gruppo Verdi-Comunisti Italiani voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180, tenendo conto del fatto che siamo ormai obbligati ad una proroga al 31 marzo 2008 per l'adeguamento. Della situazione che ci ha condotto al punto in cui siamo ha parlato chiaramente la relatrice.

Colgo l'occasione per rispondere al senatore Mugnai, che ha fatto riferimento a problemi che non hanno nulla a che vedere con la questione della direttiva per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con il problema cioè della correzione del codice ambientale. Al senatore D'Alì, invece, ricordo che i dati parlano chiaro: purtroppo la maggior parte dei problemi – date le competenze ripartite tra Ministero competente e Regioni – portano esattamente alla situazione descritta dalla relatrice.

Gli impianti che necessitano dell'autorizzazione sono circa 8.500: l'80 per cento interessa il livello di competenza regionale; meno del 20 per cento sono di competenza statale. La commissione istruttoria IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*) sta lavorando, ma ci portiamo dietro un ritardo ormai di moltissimi anni, perché purtroppo l'applicazione di tale direttiva stenta a decollare da molto tempo. Lasciatemi dire che forse come Stato, anche rispetto a quanto fatto da altre Nazioni europee, abbiamo ecceduto – è una riflessione su questo decreto che potremmo estendere ancor di più ad altre questioni di competenza ambientale – nell'affidare le competenze alle Regioni. La situazione che oggi riscontriamo la potremo ritrovare anche in altre vicende che non riguardano solo le questioni ambientali. L'*impasse* si è determinata soprattutto a livello regionale. Trovo quindi pretestuoso un attacco generalizzato, come quello riscontrabile negli interventi dei senatori D'Alì e Mugnai, per tentare artificialmente di intestare le responsabilità al Ministero dell'ambiente. Vorrei anche ricordare che abbiamo un problema di inadempienza generale anche in altri Stati europei. Nel nostro Paese, per esempio, sono pochissime le Regioni che hanno approvato i piani di qualità dell'aria. È quindi difficile approvare un'autorizzazione integrata ambientale senza disporre di un quadro e di un'indicazione attraverso i piani di qualità dell'aria.

Il decreto quindi non poteva – ci tengo a precisarlo – che prorogare, per evitare un blocco delle imprese, ma non poteva nemmeno andare oltre il 31 marzo 2008, altrimenti, con un periodo più lungo, avremmo avuto qualche problema anche in sede europea. Il decreto fa un passo in avanti fondamentale, prevedendo la possibilità per il Governo di esercitare i poteri sostitutivi e di intervenire, soprattutto ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1988, in luogo delle amministrazioni locali quando queste siano inadempienti. Questo è un elemento di forza che ci fa ben sperare che dopo la proroga si possa intervenire per sbloccare la situazione. Il problema dei piani di qualità dell'aria, torno a ripetere, riguarda molte Regioni e potremmo parlare anche dei piani energetici.

Senza tale differimento non solo si sarebbe verificato un blocco ma non saremmo stati neanche in grado di mettere in atto gli stessi poteri sostitutivi. Peraltro, a tutt'oggi, sono pochissime non solo le autorità che

hanno concluso i procedimenti pendenti ma anche quelle che hanno indicato il soggetto cui presentare le domande. Se il senatore D'Alì fosse così gentile, potrebbe verificare tutti i dati, Regione per Regione, e anche quelli relativi alle Province: ne potremmo ricavare dati molto interessanti.

La norma transitoria è volta a consentire la prosecuzione dell'attività, se è stata presentata la domanda nei termini; questa è anche una garanzia che tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente. Dopo tale proroga ci dovrà essere un impegno da parte del Governo. Conto molto anche sul potere sostitutivo affinché non si chiedano altre proroghe ma invece si mettano in atto tutti i provvedimenti necessari ed anche e subito la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi.

È interesse del Governo, così come ha sostenuto il Sottosegretario, e l'impegno è già costante, mettere a disposizione della commissione di valutazione tutte le strutture operative. Per quanto riguarda la parte minima in capo al Ministero dell'ambiente, quest'ultimo deve emanare immediatamente i decreti per stabilire le tariffe a carico dei richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale; soprattutto, in questo impegno è fondamentale disporre una ricognizione dettagliata dello stato operativo delle singole Regioni. Ciò dovrebbe essere compiuto con una certa urgenza, in modo che alla scadenza dell'ulteriore differimento dei termini si possano immediatamente sia rendere operative tutte le disposizioni e i decreti necessari di competenza del Ministero dell'ambiente, da una parte, sia esercitare i poteri sostitutivi, dall'altra.

Detto questo, sulla vicenda delle competenze tra Stato e Regioni auspico con sincerità, così come su altre questioni di grande rilevanza per l'ambiente, una riflessione più articolata e maggiore cautela quando invociamo, soprattutto sulle questioni di tutela della salute e dell'ambiente, il federalismo e la competenza esclusiva delle Regioni. Su questo tema dovremmo svolgere una riflessione di ciò che è accaduto in questi anni. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE*).

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Signor Presidente, il federalismo sarebbe importante; tuttavia, per come la Puglia, il Lazio e la Campania intendono l'ambiente bisognerebbe affidare le loro competenze a qualche altro Stato o a qualche altra Regione. Il problema è presente anche per quanto riguarda lo Stato e il Governo. Sento la difficoltà di svolgere questo intervento, pur cercando di essere breve, perché nei vari partiti e nelle varie amministrazioni il clima è preelettorale.

Nel provvedimento che oggi adottiamo vi è un cavallo di Troia, poiché si parla non delle imprese in funzione ma di quelle realizzate, che potranno quindi andare avanti senza controlli. Fra tre mesi saranno già partite, ci sarà l'autocertificazione e non abbiamo una struttura che controlla.

Al di là di questo e al di là delle 8.500 richieste inevase, ciò che è mancato è un impegno del Governo, perché tra le 8.500 imprese, come ovunque, ci sono i furbi e quelli che invece vogliono svolgere la loro professione con correttezza. Coloro che utilizzano i filtri, che adottano tecniche produttive per ridurre l'impatto ambientale hanno maggiori costi e si troveranno di fronte a un'azienda, magari dall'altra parte della strada o in una città vicina, che non fa nulla di tutto ciò. Questa diventa una situazione di *dumping*, una concorrenza sleale, e così premiamo chi fa male.

Ciò che manca è un blocco tra forze politiche e sociali che guardi davvero alla questione dell'impatto ambientale, che sia consapevole che, se andiamo avanti così, non c'è futuro, ma non solo per questa città o per questa Regione, e neanche solo per il nostro Paese: se si continua così, è il pianeta che implode. Una serietà, un richiamo o un afflato non si sentono. C'è la pratica o la praticina da evadere e l'amico imprenditore da far passare. Poi succede, come ho dichiarato ieri a proposito dell'ILVA, che si sfiorano tutti i limiti, ma le autorità regionali e nazionali decidono di aumentare di cento o mille volte la possibilità di inquinare. La Regione Puglia, ad esempio, autorizza la costruzione della centrale turbogas di Modugno, prevedendo 25 regole delle quali nessuna è rispettata, e non dicendo niente.

Se si va avanti così, è inutile che pretendiamo di mettere la parola ambiente, di differenziarci tra ambientalisti, AN, PD e quant'altro, perché si tratta di una marmellata dove nessuno ci capisce più niente. A rimetterci è il Paese. Cominciamo a fare le cose con serietà e a dare l'idea che abbiamo l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e di premiare gli imprenditori seri. Pertanto, sul provvedimento in esame annuncio il mio voto di astensione.

D'ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI). Signor Presidente, io ho rivolto un appello ma, per motivi procedurali come sempre adottati in quest'Aula, il relatore e il Governo, pur riconoscendo l'assoluta inadeguatezza del termine del 31 marzo 2008 (l'ha riferito anche il rappresentante del Governo), non ritengono di dover prorogare tale termine.

Il Gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto sul decreto perché intende mettere al riparo per tre mesi il mondo imprenditoriale italiano. Sono state fatte delle cifre: 8.500 imprese hanno avanzato le loro istanze e non hanno avuto ancora nessuna risposta. Mi dispiace che la senatrice De Petris interpreti il ruolo del Governo come quello di una piccola amministrazione locale ripartendo, secondo le competenze, la responsabilità. Governare è tutt'altra cosa. Governare un Paese è soprattutto avere una interfaccia diretta con la Comunità Europea, dinanzi alla quale abbiamo delle responsabilità che poi puntualmente si traducono in procedure di infrazione. Governare un Paese non significa vedere quanta percentuale di

responsabilità abbia la Regione, una Provincia, un Comune o una circoscrizione, ma abbracciare l'intera responsabilità sul territorio nazionale che un Governo deve avere.

Dagli interventi di esponenti della stessa maggioranza sono emerse perplessità evidenti sull'operato del Ministero dell'ambiente in questa materia come in tante altre. Io mi sono riferito anche ad altre materie, in via generale, nel mio intervento, perché se dovessi scendere nell'analisi delle inadempienze del Ministero dell'ambiente occuperei non dico l'attenzione, perché non pretendo tanto, ma il tempo dell'Aula per diverse ore. Potrei parlare di riserve abbandonate, di decreti non attuati, di procedure bloccate, di commissioni non nominate, di un enorme contesto di inefficienza che fa capo al Ministero dell'ambiente e che non ho difficoltà a ribadire anche in questa sede in cui trattiamo una materia specifica ma non avulsa dal contesto di una politica di protezione e di gestione dell'ambiente, che questo Governo sta dimostrando di non saper fare.

Quindi non parteciperemo al voto nel rispetto di quelle aziende ma parteciperemo sicuramente, come abbiamo fatto sempre, alla discussione e al voto del prossimo provvedimento, inevitabile, quando al 31 marzo 2008 si dovrà, ancora una volta in zona Cesarini come si suol dire in termini sportivi, intervenire: nessuna di quelle 8.500 aziende, e io spero di essere smentito dai fatti, avrà in quella data regolarizzato la propria posizione non per colpa degli imprenditori ma per inefficienza dell'apparato pubblico; quelle 8.500 aziende si troveranno ancora una volta, nell'arco di 24 ore, a rischio di chiusura.

Anche il fatto che un provvedimento di questo tipo si emani il giorno stesso in cui decadono i termini sta a dimostrare l'assoluta superficialità con cui il Governo pone attenzione ai fatti della produzione e del rispetto delle direttive comunitarie. Non è più tollerabile e io spero che il Governo non sia quello che dovrà proporre il prossimo differimento dei termini, perché se dovesse ancora essere in vita al 31 marzo 2008 il Paese sarebbe veramente completamente allo sfascio. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MUGNAI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, il grande senso di disagio che avevo manifestato nel corso del precedente intervento si è andato acuendo, unito ad un altrettanto forte senso di rispetto per il lavoro delle imprese italiane accentuatosi all'esito della discussione in Aula.

Non posso che riprendere e fare mie, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, le considerazioni svolte dal collega D'Alì. Anche noi non parteciperemo al voto, perché da un lato riteniamo debba essere salvaguardato il ruolo dell'impresa, dall'altro, però, non possiamo non stigmatizzare in modo forte il fatto che neppure l'intelligente appello che era stato rivolto ha fatto sì che si desse un senso all'articolo 1 del decreto-legge che, di per sé, così come è stato pensato, senso non può avere. E bene

ha fatto il collega D'Alì a ricordare che nel contesto di questa specifica vicenda non si può minimizzare il ruolo del Ministero dell'ambiente e di chi attualmente lo guida.

Quindi, forti della consapevolezza che il ruolo delle imprese italiane deve essere difeso, ma parimenti consapevoli del fatto che vi è stata una fortissima miopia di atteggiamento da parte di chi attualmente governa il Paese, il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene a sua volta opportuno non partecipare al voto. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LIBÈ (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBÈ (*UDC*). Signor Presidente, anche il Gruppo dell'UDC non parteciperà al voto per le motivazioni già esposte da altri colleghi.

Rileviamo un atteggiamento pressappochista ed un'assenza di organicità nel modo con cui si affronta la materia ambientale e questo non consente di risolvere una volta per tutte il problema relativo all'unitarietà delle norme di settore. Rischiamo giorno per giorno di stabilire delle deroghe e di modificare dei termini senza dare certezza al mondo produttivo. Andiamo avanti. Non parteciperemo al voto perché riteniamo sia giusto tutelare il mondo delle imprese interessate alla produzione. Stigmatizziamo però un modo di procedere che non è all'altezza di un Paese che ha bisogno di crescere e di produrre. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FERRANTE (*PD-Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia la relatrice che i colleghi degli altri Gruppi di maggioranza hanno ben spiegato i motivi che sono alla base sia del voto favorevole alla conversione del decreto al nostro esame, sia della decisione di giungere ad un'ennesima proroga in materia ambientale.

Bisogna dire con onestà che il decreto-legge in titolo segue una cattiva abitudine che si riscontra ad ogni livello amministrativo di questo Paese: una volta approvate le direttive europee che prevedono determinate scadenze, non ci si adegua mai nei tempi stabiliti e si va avanti di proroga in proroga. Questo ha determinato una serie di infrazioni a livello comunitario in materia ambientale che rappresentano un *record* raggiunto, ahimè – lo ricordo ai colleghi dell'opposizione – già nella scorsa legislatura grazie al modo contrario, quello sì inefficiente, ad ogni interesse di tipo ambientalista con cui è stata gestito il settore.

È però vero che la nostra maggioranza e il nostro Governo hanno qualche responsabilità aggiuntiva, proprio perché riteniamo che la questione ambientale sia prioritaria nell'azione di riforma e di modernizza-

zione di questo Paese. Pertanto, essere chiamati a convertire in legge un decreto come quello al nostro esame, che rinvia di qualche mese una scadenza ordinatoria prevista al 31 ottobre, è per noi motivo di dispiacere e di dolore.

Abbiamo cercato di focalizzare un aspetto fondamentale nell'ordine del giorno G100, che il Governo ha accolto – e questo mi fa piacere – e che il Governo stesso dovrebbe impegnarsi a tradurre nel più breve tempo possibile in un atto normativo: in questo caso, si è discusso di un'autorizzazione integrata ambientale che rappresenta un elemento aggiuntivo rispetto alla normale autorizzazione rilasciata a tutti gli impianti. Stiamo quindi discutendo le modalità di adeguamento a questa nuova forma di autorizzazione di impianti già esistenti o di impianti che si sta finendo di costruire in questi ultimi mesi.

Non stiamo parlando di quelli nuovi, che hanno un percorso ordinario, ma di come dovevamo adeguare a questa nuova norma i circa 8.000 impianti disseminati sull'intero territorio nazionale. Si sarebbe quindi dovuto pensare – ed è questo il senso del nostro ordine del giorno – ad un modo di provvedere a queste autorizzazioni e ad una modalità diversa per quelli autorizzati e già in funzione, che quindi si prevede rispettino comunque gli *standard* di emissione previsti dalla legge, per ottenere il di più che questa autorizzazione integrata ambientale prevede a livello europeo, anche in virtù di come l'abbiamo recepita. Ciò non è ancora stato fatto e tale deve essere l'obiettivo che il Governo si deve porre nelle prossime settimane, prima del prossimo 31 marzo; questo è l'obiettivo che indichiamo nell'ordine del giorno.

Vorrei che fosse chiaro a tutti in quest'Aula che stiamo esaminando un provvedimento che serve alle aziende per poter produrre e continuare la propria produzione nel quadro di compatibilità ambientale definito a livello europeo. Non c'è, quindi, alcun elemento vessatorio; anzi, al contrario, c'è un'occasione di sviluppo importante e sostenibile. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1587) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (Relazione orale) (ore 10,33)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1587.

Il relatore, senatore Del Roio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DEL ROIO, *relatore*. Signor Presidente, è ora in esame il disegno di legge n. 1587, che reca: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004».

Oggi dovremmo approvare 14 ratifiche internazionali, anche con molto ritardo, perché sono stati accumulati anni e anni di ritardi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatori Quagliariello, Mantovano e Martone: vi prego di sedere al vostro posto.

DEL ROIO, *relatore*. Come dicevo, dobbiamo oggi procedere all'approvazione di 14 ratifiche internazionali che hanno accumulato ritardi di molti anni. Per questo le chiedo, signor Presidente, l'autorizzazione a consegnare agli uffici un testo scritto, per favorire l'economia dei nostri lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

MARTONE (*RC-SE*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G100 che ho presentato in occasione della discussione sul Trattato sulla cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Honduras e che riguarda principalmente la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni in Honduras e in buona parte anche la situazione del popolo dei Garifuna, afrodiscendenti che sono oggi maggiormente «impattati» da progetti di sviluppo e da grandi infrastrutture del settore turistico che rischiano di minacciare il loro diritto alla terra e la biodiversità delle loro terre.

Nell'ordine del giorno chiediamo quindi un impegno da parte del Governo italiano. Tra l'altro, uno degli oggetti dell'accordo di cooperazione riguarda proprio i diritti umani dei popoli indigeni ed è volto a far sì che gli impegni non restino lettera morta, ma invece costituiscano parte integrante della strategia politica del nostro Paese verso l'Honduras.

Chiediamo inoltre un impegno forte del Governo italiano per la ratifica della Convenzione ILO 169, sui diritti dei popoli indigeni e tribali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno G100.

DEL ROIO, *relatore*. Signor Presidente, in Commissione affari esteri abbiamo svolto una lunga discussione sulla questione dei popoli indigeni dell'Honduras; dunque, il relatore è assolutamente d'accordo con l'ordine del giorno del senatore Martone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno in esame.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole, a condizione che il senatore Martone riformuli l'ultimo paragrafo del dispositivo dell'ordine del giorno nel modo seguente: «ad esaminare con attenzione la possibilità di procedere alla ratifica della Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro», tenuto conto che la Convenzione, di per sé molto complessa, è stata sottoscritta solo da tre *partner* dell'Organizzazione.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

MARTONE (*RC-SE*). Signor Presidente, per me va bene, con l'impegno però che l'Italia si faccia capofila. Vorrei ricordare che anche la Spagna di recente ha ratificato questa Convenzione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1725) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,37)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1725, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lunardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUNARDI, *relatore*. Signor Presidente, la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, è stata sottoscritta il 28 marzo 2006.

Il disegno di legge oggi in esame è già stato approvato alla Camera il 17 luglio 2007 e ne prevede la ratifica, pur con un ritardo di diciotto mesi. Ricordo in modo sintetico alcuni passaggi significativi.

La precedente concessione era stata istituita dalla Convenzione del 22 febbraio del 1896 e aveva la durata di novantanove anni a partire dalla data di attivazione della linea ferroviaria, che risale al 1° giugno del 1906; pertanto, è scaduta il 31 maggio 2005.

L'articolo 1 della Convenzione dispone che essa è accordata per la durata di ulteriori novantanove anni, a decorrere dal 1° giugno 2005.

L'oggetto della concessione è la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli e la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie, necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alla disposizione normative e alle esigenze del traffico.

Negli articoli 3 e 4 sono riportati gli obblighi del concessionario e le condizioni.

All'articolo 5 si affronta il tema dell'esercizio tra Iselle e Domodossola e, in particolare, si precisa che i gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero procederanno alla stipula di una convenzione che regoli le condizioni di esercizio e di prestazione di servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia, relativamente alla tratta di confine tra Iselle e Domodossola. I gestori dell'infrastruttura potranno anche concordare tra loro, previa approvazione dei Governi, un'estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria.

L'articolo 6 affronta il tema degli accordi collaterali (poste, dogane telecomunicazioni e servizi di polizia), mentre gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 affrontano tematiche procedurali legate all'osservanza della sovranità o della difesa nazionale.

In conclusione, in Commissione è stata discussa ed affrontata questa tematica ed è stato chiesto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

***(1727) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,48)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1727, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MICHELONI, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, considerato il grande numero di ratifiche da approvare vorrei consegnare la mia relazione alla Presidenza affinché venga allegata agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la prima riunione del Comitato bilaterale, di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1 del Memorandum, si svolga in Svizzera, nell'anno 2007».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1726) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,52)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1726, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pollastri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

POLLASTRI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento di-

retto a favorire e conferire garanzie agli investimenti allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala. In particolare, esso si colloca nell'ambito degli accordi in materia che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali e un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti.

Nel merito, all'articolo 1 l'Accordo definisce in maniera ampia il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto.

L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo sopra descritto, di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini (rinviando ai contenuti stabiliti al successivo articolo 3), nonché di assicurare un trattamento «giusto ed equo» agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte nei loro reciproci territori.

Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della Nazione più favorita.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, attraverso pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico o per interesse nazionale, su base non discriminatoria.

Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite.

All'articolo 9 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi.

All'articolo 11 si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti.

L'articolo 13 dispone l'applicazione delle norme dell'Accordo agli investimenti effettuati prima e dopo la sua entrata in vigore, salvo che per le controversie già sorte.

Gli articoli 14 e 15 dell'Accordo regolano, infine, rispettivamente l'entrata in vigore e la durata del medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G100 (testo 2). Ne ha facoltà.

MARTONE (*RC-SE*). Signor Presidente, l'ordine del giorno riguarda ancora una volta la questione dei diritti umani in Guatemala.

Innanzitutto, una brevissima premessa. Le recenti elezioni presidenziali, a nostro parere, stanno aprendo una nuova fase, una nuova stagione in un Paese martoriato per anni da dittature e violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni. L'ordine del giorno vuole far tesoro di questa opportunità richiamando alcune recenti denunce di *Amnesty International* e di altre organizzazioni internazionali per i diritti umani relative alle persecuzioni degli attivisti e sindacalisti guatemalatechi, in particolare denunciando una questione alla quale tengo molto relativa al cosiddetto «femminicidio», che continua ad essere pratica corrente in Guatemala. Una società ispirata a principi retrogradi, patriarcali, che continua ogni anno a perseguire e massacrare le donne.

Pertanto, si chiede un impegno forte del Governo italiano affinché vengano affrontate tali questioni nei rapporti bilaterali e venga sostenuta la creazione di una Commissione internazionale di inchiesta contro l'impunità in Guatemala (CICIG), a nostro parere un elemento fondamentale per costruire le premesse per una nuova democrazia.

Inoltre, si invitano le imprese italiane che operano in Guatemala al rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle norme fondamentali del lavoro. Vorrei richiamare un unico esempio, con riferimento ad un investimento italiano nel municipio di Chajul per la costruzione di una diga sul fiume Jute, un'infrastruttura che rischia di impattare negativamente sulle condizioni di vita delle popolazioni indigene locali. Si immagina che qualsiasi investimento in quel Paese, come del resto anche in altri Paesi, per avere ricadute positive sulle comunità locali, deve essere ispirato ad alti *standard* e ad altri criteri relativamente all'ambiente, ai diritti dei popoli indigeni e ai diritti sociali inerenti al lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno G100 (testo 2).

POLLASTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno in esame.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che gli oneri connessi a eventuali procedure di esproprio e indennizzo di cui all'articolo 5 dell'Accordo rivestono carattere eventuale e si procederà a farvi fronte con apposito provvedimento legislativo; che alle spese anch'esse eventuali connesse a controversie tra le Parti contraenti, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, si farà fronte a valere sugli ordinari stanziamenti per liti e arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1728) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,50)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1728, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, voglio soltanto sottolineare il fatto che il CERN è un'organizzazione che è stata costituita con una Convenzione internazionale, con sede al confine franco-svizzero. L'Accordo che ci accingiamo a ratificare è volto ad estendere il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Organizzazione anche presso gli Stati membri, conferendo ad essa condizioni simili a quelle garantite dalla Svizzera e dalla Francia.

In ogni caso, Presidente, se lei mi autorizza, vorrei consegnare la relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

***(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (ore 10,52)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1586.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al senatore Pianetta, facente funzioni di relatore, se intende integrarla.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(1729) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,53)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1729, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Mele, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MELE, *relatore*. Signor Presidente, l'Accordo che stiamo per ratificare sostituisce quello firmato il 6 maggio 1981, che costituiva il primo Trattato bilaterale tra Canada e Italia in materia. L'Accordo si adegua ai mutamenti intervenuti sia nell'ordinamento canadese che in quello italiano, mantenendo chiaramente le garanzie su tutti i fronti giuridici e legali.

In ogni caso, Presidente, se lei mi autorizza, vorrei consegnare la relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che a eventuali incrementi di flussi di estrazione si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi volti a quantificare oneri e determinare le coperture».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1630) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006* (Relazione orale) (ore 10,55)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1630.

Il relatore, senatore Pollastri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

POLLASTRI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Accordo in esame sostituisce quello precedente concluso con l'Argentina in tema di coproduzione cinematografica, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e ratificato ai sensi della legge n. 306 del 1989. Esso aveva già tracciato un quadro normativo di riferimento nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi e ora viene aggiornato con modifiche ritenute necessarie alla luce dell'applicazione del ci-

tato Accordo e del mutato contesto normativo internazionale, soprattutto a livello comunitario.

In particolare, tra le principali innovazioni si segnala che all'articolo 1 si precisa, in primo luogo, il significato di coproduzione cinematografica in termini più estensivi rispetto alla precedente formulazione, tenendo conto dei progressi tecnologici intervenuti nel settore; esso individua altresì, quale autorità competente dell'applicazione dell'accordo per l'Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il cinema).

I successivi articoli 2 e 3 confermano i principali contenuti della attività di coproduzione, stabilendo che i film coprodotti, una volta ricevuta l'approvazione da parte delle competenti autorità nazionali, godono degli stessi vantaggi dei film nazionali, ove realizzati da imprese che posseggono una buona organizzazione tecnica ed una riconosciuta reputazione professionale.

Si confermano inoltre le disposizioni in tema di produzioni multilaterali con Paesi con cui una delle parti ha sottoscritto accordi di coproduzione (articolo 6); di possesso del negativo originale da parte di entrambi i coproduttori (articolo 7); di ripartizione dei proventi tra i coproduttori corrispondenti alla percentuale dei rispettivi apporti; di presentazione di film con la dicitura coproduzione italo-argentina ovvero coproduzione argentino-italiana, nonché infine di partecipazione ai festival internazionali da parte del coproduttore maggioritario.

Si detta infine una disciplina dettagliata rispetto alla precedente formulazione circa le funzioni della commissione mista che, oltre al riconoscimento del potere di proposta di eventuale modifica dell'accordo da sottoporre alle rispettive autorità di Governo, è altresì competente ad esaminare l'equilibrio complessivo delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi.

Il disegno di legge, infine, si compone di 4 articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Alla luce delle suddette considerazioni, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la prima riunione si svolga a Buenos-Aires nel 2009».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1751) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (Relazione orale) (ore 10,59)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1751.

Il relatore, senatore Mantica, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MANTICA, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia relazione, per poter passare subito all'approvazione del provvedimento.

Mi consenta però, prima di fare ciò, proprio per quanto è accaduto ieri, di esprimere a nome di tutta l'Aula – mi auguro – al Governo dell'Algeria e al suo popolo la più ampia solidarietà per i drammatici fatti verificatisi. Si tratta di un solo commento come argomento di riflessione a tutti i colleghi senatori. Ieri ad Algeri è stato attaccato il palazzo dell'ONU con un attentato kamikaze che ricorda molto, nella sua tecnica, quello al palazzo dell'ONU di Baghdad del 2003. Come dire che i simboli della comunità internazionale sono indicati da Al Qaeda come simboli del nemico nei confronti del radicalismo islamico, al di là e al di fuori di interventi occidentali o di presenza di eserciti a Baghdad e non ad Algeri.

Nell'esprimere solidarietà e cordoglio, voglio anche ricordare la grande battaglia che il popolo e il Governo algerini conducono da anni nel loro Paese contro l'estremismo islamico, una vera e propria guerra civile che viene combattuta al di là del Mediterraneo anche in nome e in difesa dell'Europa. Credo quindi che ancor di più si debba levare da quest'Aula un forte grido di solidarietà verso il Governo algerino.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al testo della sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ringrazio il relatore Mantica, perché la ratifica del trattato con l'Algeria offre l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su quanto accaduto ieri nella capitale di uno Stato che dista poche decine di miglia dai nostri confini meridionali.

È un'attenzione che ritengo non solo doverosa, ma anche necessaria, dal momento che gli attentati (*Brusio. Richiami del Presidente*) – e forse lo dimostra anche l'attenzione con cui queste povere parole vengono accolte in questo momento – sembrano avere una gravità inversamente proporzionale rispetto all'eco che stanno avendo da noi. Da noi ci si occupa di questioni certamente più importanti, dai capricci del Ministro della giustizia alla quota proporzionale o maggioritaria di un ipotetico sistema elettorale, ma per chi abbia voglia di interessarsi della vicenda gli elementi di preoccupazione sono tanti e pesanti: 67 morti, tra cui circa 20 giovani universitari e una decina di funzionari dell'ONU; un centinaio di feriti; 13 dispersi; il numero del giorno scelto per la tragedia, torna il simbolo 11 ... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, siccome stiamo parlando di una tragedia, vi chiedo se sia possibile, se non l'ascolto, perlomeno il silenzio. Continui pure, senatore Mantovano.

MANTOVANO (AN). Dicevo degli elementi di preoccupazione. Gli obiettivi: la sede del Consiglio costituzionale algerino, la sede dell'Alto consiglio islamico e, come già ricordava il relatore, la sede dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati, con un sinistro rinvio a quanto accaduto nell'agosto del 2003 a Baghdad. Da ultimo, ma non in ordine logico, la rivendicazione di Al Qaeda in Marocco, in continuità con la minaccia rappresentata in passato dal gruppo salafita per la predicazione e il combattimento.

Signor Presidente, l'Algeria non è un Paese occidentale né, a differenza di altri Stati a maggioranza islamica, si mostra particolarmente vicino all'Occidente, visto che da anni è tra i capofila dei cosiddetti non allineati. Dunque, per l'ennesima volta, gli attentati non rappresentano la reazione ad una presunta oppressione americana o occidentale, ma lo strumento politico tragico per richiamare all'unità dell'Islam in un'ottica ultrafondamentalista.

Nessuna riserva ovviamente sul trattato in discussione, ma il Governo italiano, oggi presente attraverso il Vice Ministro degli esteri, ha il dovere di rendere un'informativa completa rispetto a quanto è accaduto; di aggiornare sul livello di collaborazione, non soltanto giudiziaria, che è oggetto di questo trattato, ma, in senso lato, di polizia e tra servizi; di chiarire quali sono i livelli di rischio per la nostra Nazione derivanti da atten-

tati che si svolgono ai confini meridionali di casa nostra e quindi qual è il tipo di attività di prevenzione che oggi viene svolto su questo fronte. (*Applausi del senatore Menardi*).

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Polledri, comunico a tutti i colleghi che ieri, dopo una sollecitazione in Aula per un'informativa urgente del Governo sugli attentati verificatisi in Algeria, la Presidenza ha preso contatto con il Governo, il quale si è dichiarato disponibile a riferire in Aula. La Conferenza dei Capigruppo, convocata, come sapete, alla fine della seduta di questa mattina, stabilirà le modalità della relativa discussione.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1751 (ore 11,04)**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge in titolo.

È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto i colleghi che hanno voluto introdurre l'argomento, su cui magari speriamo che il sottosegretario Craxi voglia intervenire.

È evidente la preoccupazione per quanto sta succedendo: i morti in Algeria hanno un peso e una risonanza anche qui in Italia dal punto di vista dei diritti umani e della preoccupazione per questo terrorismo che continua ad essere una sfida al fianco dell'Occidente, così come di alcune regioni islamiche. Ricordiamo che il primo obiettivo del terrorismo islamico sono quei Paesi islamici che mantengono – lo ha ricordato il collega – seppure con difficoltà un rapporto di dialogo con l'Occidente e un sistema quanto meno democratico o che non ceda alle sirene del fondamentalismo. C'è un mondo di dissidenti, come abbiamo visto anche in questi giorni, che sta pagando con la pelle il tentativo, al pari di Sakharov in Russia, di costituire in questi Paesi un baluardo di democrazia.

Credo che questo appello non possa rimanere inascoltato anche dal Parlamento, che questo attentato contro l'Alto commissariato per i rifugiati, contro le istituzioni, si inserisca in quella lotta per poter favorire l'innestarsi di un processo di democrazia che con i propri tempi e le proprie regole si possa stabilire in queste regioni contro il regime del terrore, la Sharia, le esecuzioni degli omosessuali e delle donne incinte che purtroppo abbiamo visto in questi giorni.

Sicuramente è un pretesto, ma nobile, quello di questo trattato che vogliamo consegnare all'Assemblea e ringraziamo la Presidenza per aver posto in discussione i fatti dell'Algeria che – ripeto – non sono lon-

tani chilometri da noi, ma che sentiamo fuori dai confini di casa nostra.  
(Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, alla notizia dell'attentato sanguinoso, drammatico di ieri che ha colpito le strade di Algeri il Governo non ha esitato un secondo a dichiararlo infame, soprattutto se si considera l'amicizia tra il popolo italiano e quello algerino e, ancor di più, l'impegno che abbiamo assunto la scorsa settimana in occasione della visita del presidente Bouteflika non soltanto in materia di cooperazione economica, ma soprattutto in materia di cooperazione giudiziaria e di sicurezza per i nostri Stati; cooperazione giudiziaria, tra l'altro, inerente al Trattato che stiamo ratificando.

Sul piano della sicurezza più in generale è evidente che il recente allarme lanciato in merito alla presenza di gruppi salafiti armati in tutta la cintura del Maghreb vede in prima fila i Paesi coinvolti, ma anche le nostre forze di sicurezza che, non a caso, hanno stipulato con le analoghe forze di sicurezza algerine dei Paesi del Maghreb accordi di cooperazione.

Non sono sufficienti l'indignazione, il nostro cordoglio e la nostra commozione, pure alti. Alta deve essere anche la nostra guardia e il nostro senso di cooperazione politica, giudiziaria, militare e di polizia.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(1855) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,10)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1855, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Antonione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ANTONIONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare agli atti il testo della relazione, pregando i colleghi di approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 54 e 78 dell'Accordo abbiano carattere programmatico e non risultino produttive di effetti diretti sul piano finanziario».

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1629) *Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Relazione orale) (ore 11,12)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1629.

Il relatore, senatore Lunardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUNARDI, *relatore*. Signor Presidente, questa Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza e la navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, è stata ratificata in Italia ai sensi della legge n. 575 del 1995. Vorrei ricordare all'Aula che EUROCONTROL, un'organizzazione internazionale cui partecipano 38 Paesi, è nata nel 1960 con l'obiettivo primario di sviluppare una gestione integrata paneuropea del traffico aereo. Essa quindi sviluppa coordina e pianifica le strategie di controllo del traffico aereo, a breve e lungo termine, coinvolgendo nel processo autorità nazionali, fornitori di servizi, utenti civili e militari, aeroporti, industrie, organizzazioni professionali ed altre istituzioni europee rilevanti.

Per quanto riguarda i contenuti di questi due protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione, rimando alla relazione, che chiedo alla Presidenza di poter agli atti della seduta. Volevo invece rapidamente ricordare all'Aula ed ai colleghi i motivi per cui tale convenzione è stata rinnovata. Nel 1996 il numero dei movimenti di aeromobili negli aeroporti era pari a circa 860.000 unità; oggi, nel 2006-2007, in soli dieci anni, tale valore ha raggiunto la soglia di circa 1.400.000 unità, praticamente il doppio. Il numero dei passeggeri è passato da circa 64 milioni nel 1996 a circa 122 milioni di unità nel 2006. Il numero di tonnellate movimentate è passato da circa 655.000 unità nel 1996 a circa 911.000 unità del 2006. Nel 1960, anno della firma della prima convenzione, l'Unione Europea era composta da soli cinque Stati; oggi siamo ormai di fronte a 27 Stati membri.

Nel 1960 e fino al 1989 eravamo ancora in presenza di due blocchi contrapposti, che non avevano accettato nessuna iniziativa comune in merito alla sicurezza degli aeromobili; oggi siamo finalmente di fronte ad un codice comportamentale che consente ad un singolo Stato di bloccare, se lo desidera, una compagnia aerea qualora non corrisponda a determinati requisiti. Nel 1960 nessuno pensava a forme innovative, come il sistema GPS o come quello definito dal progetto Galileo; oggi siamo ormai vicini alla costruzione di un sistema – quello definito proprio dal progetto Gali-

leo – al servizio di tutti i Paesi europei. Il *low cost*, l'ottimizzazione delle procedure di avvicinamento agli scali aeroportuali, il contenimento dei costi energetici e la logica degli *hub* sono tutte aree tematiche strategiche che vengono condivise all'interno di un teatro economico internazionale; solo dieci anni fa tale approccio non esisteva. (*Applausi del senatore Biondi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare agli atti un'integrazione alla sua relazione.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1680) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (Relazione orale) (ore 11,15)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1680.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare la relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli oneri connessi al Comitato di cui all'articolo 14 siano a carico esclusivamente della Corea e della Comunità europea, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1681) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (Relazione orale) (ore 11,17)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1681.

Il relatore, senatore Mele, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MELE, *relatore*. Signor Presidente, questa è la seconda ratifica, nel giro di un anno, di un accordo importante con la Repubblica indiana dal punto di vista culturale. L'altra ratifica, di cui ero sempre relatore, era relativa a un accordo con l'industria cinematografica e sappiamo quanto ciò sia importante in quel Paese; lo fu anche per noi.

La ratifica in esame riguarda invece la cooperazione culturale, con importanti iniziative sia sul piano locale che su quello internazionale, anche per la difesa della produzione culturale dei singoli Paesi.

Chiedo l'autorizzazione ad allegare la relazione agli atti il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli oneri relativi alle disposizioni degli articoli 5 e 18 dell'Accordo di cooperazione fanno riferimento a missioni da svolgersi una volta ogni tre anni, sulla base di intese diplomatiche intercorse tra l'Italia e l'India, nonché nel presupposto che, in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del testo, il provvedimento risulti approvato nell'esercizio finanziario corrente».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1134-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,19)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1134-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, intendo consegnare la relazione scritta affinché sia allegata agli atti.

Vorrei soltanto sottolineare il fatto che l'Accordo in questione, oltre a far conseguire dei benefici per i settori industriali e commerciali interessati, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi, in maniera da sviluppare uno spirito di amicizia che del resto è già esistente. Esso potrà anche contribuire a un'azione di stabilizzazione di un'area particolarmente complessa che ha una forte valenza politica.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare agli atti il testo della sua relazione.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 sono identici agli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli 4 e 5 sono identici agli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano (ore 11,21)**

### **Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso del 12 giugno 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 5617/03 RG NR – n. 6259/03 RG GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse

da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 1).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 19 novembre 2007, n. 399, depositata in cancelleria il successivo 23 novembre.

La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 4 dicembre 2007.

Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, in senso favorevole alla costituzione in giudizio.

Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

CASSON (*PD-Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'interno della Giunta i membri del Gruppo Partito Democratico-L'Ulivo si sono tutti astenuti. La questione può sembrare di natura esclusivamente formale, però la sua delicatezza impone almeno due minuti di spiegazione. L'astensione è stata causata dal fatto che noi ci siamo trovati di fronte alla particolare gravità del fatto contestato al senatore Iannuzzi e di fronte a una questione formale che è stata sempre, o quasi, superata dalla prassi nel senso di concedere al Senato di costituirsi nei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dicevo, come premessa, che il fatto è particolarmente grave perché il figlio e il coniuge di un sindacalista UIL, ucciso nell'ottobre del 1998, con una querela si erano lamentati e avevano segnalato che sul loro congiunto era stato scritto, all'interno di un articolo di «Panorama», a firma dell'attuale senatore Iannuzzi, che un sindacalista, appunto Domenico Geraci che era molto discusso, avrebbe fatto da tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. Nella querela veniva segnalata e rivendicata una posizione di costante contrasto nei confronti della mafia in molteplici settori dell'attività economica, politica e amministrativa dei mafiosi e dei criminali appartenenti ad una associazione che veniva contestata come criminosa. Sul fatto credo si dilungherà il senatore Larizza, all'epoca segretario generale della UIL.

Dunque la prima questione riguarda un fatto gravissimo, e la seconda il fatto che, quasi per prassi, o comunque come costantemente accade, il Senato ha concesso l'autorizzazione alla difesa davanti al giudizio della Corte costituzionale. Ricordo che il 30 gennaio 2007 il Senato, a maggio-

ranza, ha ritenuto di non dover concedere l'autorizzazione a procedere per il grave fatto che ho segnalato e, come era scontato peraltro, il GIP di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione con il Senato davanti alla Corte costituzionale proprio perché riteneva infondata e gravemente lesiva delle prerogative costituzionali quella decisione del Senato. Come altrettanto scontato, la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria di Milano e, a questo punto, il Senato si trova a dover decidere su una questione che è solo in apparenza formale, cioè deve decidere se sostenere e difendersi davanti alla Corte costituzionale.

Il problema è: da che cosa deve difendersi? Questo ci porta al motivo per cui, all'interno della Giunta, i membri del Gruppo si sono espressi o contro o per l'astensione e comunque, al momento del voto, si sono tutti astenuti. Difendersi da che cosa, dunque? Se si tratta di una causa giusta *nulla quaestio*, va bene continuare nella difesa. Il problema sorge invece quando si ritiene sbagliata questa difesa per un fatto così grave, una difesa che tutelerebbe posizioni sbagliate e, soprattutto, perdenti perché in questa situazione la Corte costituzionale, per sua giurisprudenza pressoché costante in questi ultimi anni, ha ritenuto di dare torto alla posizione del Senato. In sintesi, voglio significare che, alla luce delle norme regolamentari che trattano della questione, è possibile in questo momento, in questa fase, esprimere una valutazione diversa, altrimenti non ci sarebbe la previsione della necessità di una nuova autorizzazione.

Di fronte a una posizione che riteniamo perdente e sbagliata, proprio per il comportamento e per la giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresento che in questa causa, che non ho dubbi a definire persa, si verrebbe a costringere il Senato ad ulteriori spese rilevanti da affrontare per il giudizio e per gli avvocati. In conclusione, ritengo che non possa essere espresso un voto favorevole alla richiesta di costituzione in giudizio davanti alla Corte costituzionale. (*Applausi dei senatori Barbolini e Negri*).

MANZIONE (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto*). Signor Presidente, non condivido quanto manifestato dal collega Casson, anche se rispetto la sua posizione. Il senatore Casson, infatti, continua a ragionare di un merito incontestabile ma al tempo stesso coperto da una deliberazione che l'Aula ha assunto il 30 gennaio 2007.

Ritengo, invece, che del merito non si possa assolutamente discutere perché esso rimane assorbito nella decisione che la Giunta ha consacrato con la sua deliberazione. È giusto in quella sede sostenere tesi contrarie, dire di non essere d'accordo e, ancora di più, il merito rimane cristallizzato nella decisione finale che poi quest'Aula ha assunto. È chiaro che io in quel contesto avrei anche potuto essere contrario alle tesi che sostenevano altri, ma quando quelle tesi diventano patrimonio comune perché l'unico consenso democratico deputato a decidere è quest'Aula, alla fine,

applicando una regola democratica, quella del voto della maggioranza e dell'opposizione, e decidendo che la volontà del Senato è rappresentata da quella indicazione, per me essa nel merito non diventa più contestabile. È come se io in sede di votazione mi opponessi ad una legge, anche con veemenza e con forza, e poi, quando quella legge viene approvata, pretendessi di non rispettarla solo perché mi ci sono opposto. Obiettivamente si tratta di un ragionamento che nel merito non funziona perché l'oggetto della decisione che viene sottoposta all'Aula in questo momento è assolutamente un altro.

La Giunta decide, l'Aula decide e quindi un organo dello Stato, il Parlamento, decide di esercitare in un certo modo una sua funzione e una sua attribuzione che discende direttamente dall'articolo 68 della Costituzione. Nel nostro ordinamento è previsto il conflitto di attribuzione fra organi dello Stato proprio perché un organo dello Stato possa chiedere alla Corte costituzionale se nella valutazione di una determinata situazione un altro organo abbia travalicato i limiti che la Costituzione pone. Ora siamo esattamente in questa situazione: infatti, il tribunale di Milano impugna la deliberazione assunta dal Senato e si presenta davanti alla Corte costituzionale alla quale chiede di valutare se la delibera assunta dal Senato rientri nei limiti costituzionali di cui all'articolo 68 o meno. Siamo in una sede di conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato rispetto alla quale la Corte costituzionale, in via preliminare, si riunisce e decide che il conflitto è astrattamente ammissibile.

Signor Presidente, rispetto a questa situazione dobbiamo solo decidere se il Senato abbia diritto di difendere le sue ragioni oppure no e io non capisco perché dobbiamo essere tutti pronti a scagliarci contro coloro i quali vogliono limitare il diritto di difesa riconosciuto dalla nostra Costituzione in favore di tutti ed invece in questa sede non vogliamo riconoscere il diritto di difesa al Senato della Repubblica. Posso non condividere nel merito le cose che il Senato ha avallato in Aula, posso anche averle contestate, però le regole democratiche ci impongono poi di rispettare la volontà legittimamente assunta dal Senato, anche quando quella volontà non la condividiamo, anche quando quella decisione l'abbiamo aversata.

L'oggetto della valutazione alla quale oggi siamo chiamati non è il comportamento del senatore Iannuzzi nel momento in cui scriveva l'articolo, non è la legittimità delle pretese degli eredi, della moglie e del figlio, del sindacalista della UIL: purtroppo non è questo, perché questo merito è già coperto dal giudicato che in qualche modo l'Aula del Senato ha formato. La valutazione alla quale dobbiamo oggi attendere è assolutamente un'altra ed è la seguente: è legittimo o no che il Senato, di fatto convenuto in un conflitto di attribuzione davanti alla Corte, possa tecnicamente difendere le sue ragioni? Ecco perché, signor Presidente, io ho detto di sì, così come mi era sembrato che avessero detto anche il collega Boccia e i colleghi di Rifondazione Comunista, perché nel merito siamo stati tutti contrari, ma ciò non cambia il senso della vicenda che viene sottopo-

sta al nostro esame. Siamo di fronte ad un diritto secondo me indisponibile.

Dico anche perché (ed affronto il merito in maniera molto larga) in questo caso il tribunale di Milano ha riconosciuto che la Giunta e poi l'Assemblea hanno ritenuto che il comportamento del senatore Iannuzzi fosse coperto dall'articolo 68 della Costituzione perché c'erano delle cose che nell'esercizio della funzione il senatore Iannuzzi aveva fatto (due disegni di legge in materia di mafia che in qualche modo richiamavano l'argomento), però lo stesso tribunale ha rilevato che non c'è quella perfetta coincidenza che la Corte costituzionale reclama per rendere operativo l'articolo 68. Siamo cioè in una fase nella quale il merito largo, non il merito pieno, oggetto della contestazione del tribunale di Milano, che solleva conflitto di attribuzione, in qualche modo merita di essere difeso, perché la tipicità della funzione parlamentare che tutti esercitiamo a volte viene resa più labile anche da alcuni strumenti parlamentari. Vale a dire che quando la Corte pretende che ci sia perfetta coincidenza tra le cose che il parlamentare dice dentro il Parlamento nell'esercizio della funzione e le cose che dice fuori, non considera che in alcuni casi (per esempio, presso le Commissioni di merito) questi può fare delle affermazioni di cui poi (proprio per lo strumento che viene utilizzato in quel caso, il resoconto sommario) non si dà conto integralmente, non consentendo di recuperare quella perfetta sovrapponibilità, quella coincidenza integrale che la Corte pretende.

Ed allora, in questo caso, cosa succede? Che le cose che il parlamentare ha detto nell'esercizio della funzione non in Aula, ma in Commissione di merito, non riescono a spiegare quell'effetto. Quindi proprio in questo caso, il Senato, a prescindere dalla vicenda Iannuzzi, dovrebbe cominciare a fare un ragionamento con la Corte, facendole comprendere che questa è una interpretazione troppo restrittiva, che addirittura potrebbe dare luogo a vicende assolutamente antipatiche. Infatti, se il senatore Iannuzzi avesse voluto precostituirsi una insindacabilità assoluta, avrebbe potuto, prima di qualunque articolo, depositare un'interrogazione parlamentare che riproducesse il contenuto di quell'articolo determinando in quel caso la perfetta sovrapponibilità. Ma la funzione parlamentare non è questa.

Nel merito largo, ci sono delle valutazioni che vorrei la difesa del Senato cominciasse a prospettare alla Corte, e questo è possibile se c'è una difesa, un esercizio di un diritto che viene consentito a questa Assemblea.

Concludendo, non ho condiviso il merito della decisione assunta dall'Assemblea. Ritengo, però, che la decisione vada rispettata e che il Senato debba essere autorizzato a costituirsi per coltivare quel diritto alla difesa che insieme all'Assemblea difenda l'istituzione e tutti quanti noi, anche quelli che la pensano diversamente.

BIONDI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (*FI*). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse – come sono solito fare – tanto le argomentazioni del collega Casson quanto quelle del senatore Manzione e devo dire che nel confronto quelle che mi hanno convinto di più e meglio sono quelle del collega Manzione, che pone un tema di carattere generale.

Mi meraviglio che il collega Casson abbia pensato ad una rivalutazione, ad una «respirazione artificiale» del merito, quando invece qui dobbiamo stabilire un equilibrio che riguarda, tra i poteri dello Stato, quello che, avendo svolto una funzione critica rispetto alla posizione assunta dal Senato, ha posto la Corte costituzionale in grado di decidere se debba prevalere la decisione di quest'Aula o quella invece dell'autorità giudiziaria di Milano, che la ritenne non valida. In questo caso credo che l'assunzione di un ruolo funzionale al mantenimento di un rapporto nel quale la valutazione di merito è già avvenuta non consenta, senatore Casson, una specie di esercitazione di pronostico. Il pronostico, se è giusto o non è giusto, lasciamolo decidere a quelli che nelle valutazioni di carattere giudiziario si comportano qualche volta come dal barbiere «Bella Napoli».

Credo, invece, che la Corte costituzionale debba decidere la sussistenza o no di un potere autonomo e autogeno, che è quello del Senato della Repubblica, di assumere, di fronte all'atteggiamento di un senatore, un rapporto che è stato già formalizzato e deciso in termini di coerenza.

Coerenza vuole che la decisione sia difesa, coerenza vuole che davanti alla Corte costituzionale si pongano i problemi nelle condizioni di parità, con le diversità di valutazioni e con la funzione dialettica e la diversità consenta al giudice di stabilire, futura sua sintesi non pronosticata ma valutata nel concreto, che cosa si debba fare o no. Difendere le proprie posizioni mi pare sia una dovere funzionale e – mi permetto di dire – anche istituzionale del Senato della Repubblica. (*Applausi del senatore Izzo*).

LARIZZA (*PD-Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, anticipo che, in dissenso dal Gruppo, voterò contro la costituzione in giudizio e ne vorrei spiegare le motivazioni.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Larizza, considerata la sua recente nomina, che i tempi per gli interventi in dissenso sono ridotti, per prassi consolidata e decisioni della Presidenza, a pochissimi minuti. Prego, prosegua.

LARIZZA (*PD-Ulivo*). Qui è stato ricordato il fatto, nonché i tempi in cui è avvenuto. Nell'articolo di «Panorama» era scritto, tra l'altro: «un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (...)». L'articolo è del 2002, il sindacalista «discusso» è morto nel 1998, era il responsabile della UIL di Caccamo e a quell'e-

poca io ero il segretario generale della UIL. Dopo la sua morte sono andato a Caccamo per un'iniziativa unitaria organizzata dal sindacato, cui erano presenti non solo tutte le autorità dello Stato e della Regione, ma anche tutte le forze sociali del lavoro e dell'impresa, non solo per condannare il fatto ma per confermare la lotta intransigente contro la criminalità organizzata e la mafia e per riconoscere proprio a Geraci il titolo di sindacalista onesto e perbene che, in quanto tale, aveva pagato con la vita questo comportamento.

Caccamo, il paese in cui è stato ucciso, non a caso era chiamato la Svizzera della Sicilia, perché sotto il controllo ferreo della mafia, il cui capo mandamento era Giuffrè, ora un pentito. Geraci era uno fra i pochissimi che contestava quella gestione, che contestava l'amministrazione, che dava fastidio ad una gestione di mafia che blindava un paese intero. Questo era Geraci! E allora, posso aggiungere, per conoscenza diretta, perché queste cose non me le hanno raccontate, ma le ho vissute in prima persona, che non solo Domenico Geraci godeva della stima generale di cui ho parlato, ma che il maresciallo comandante del nucleo dei carabinieri, con cui mi sono fermato a parlare dopo l'omicidio, che era molto amico di Geraci, mi disse sul suo onore che non solo era una persona perbene, ma che i carabinieri avrebbero fatto, come al solito, il loro dovere ed anche qualcosa in più per catturare gli assassini.

Questa, allora, è un'occasione non per discutere le formule tecniche e giuridiche, sulle quali siete tutti più esperti di me, ma per fare un punto di verità fondamentale, che tra l'altro dà forza al mio voto in dissenso. Quella figura, la figura del sindacalista Domenico Geraci, è stata esemplare per il mondo del lavoro italiano e per la Sicilia. Tale era e tale mi auguro che resti. (*Applausi della senatrice Rossa*).

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, ruberò all'Assemblea solo pochi minuti per preannunciare il voto di Alleanza Nazionale.

Qualcuno, durante la seduta di oggi, nel corso dell'esame di questo affare, ha detto di non essere d'accordo sulla determinazione che ha condotto alla dichiarazione di insindacabilità del senatore Iannuzzi nel procedimento contro di lui aperto davanti al tribunale di Milano. Noi, invece, siamo assolutamente d'accordo e assolutamente convinti della bontà di quella scelta in quel momento operata dall'Assemblea del Senato e, prima di essa, dalla Giunta.

Come è stato correttamente affermato dallo stesso collega Manzione, poc'anzi intervenuto, oggi il tema in discussione non è se il senatore Iannuzzi debba o meno essere dichiarato portatore di insindacabilità con riferimento alle cose dette e, quindi, sottratto al procedimento penale. Oggi il tema in discussione è se il Senato si debba o meno costituire davanti all'organo di giustizia che, a legge vigente, deve pronunciarsi su un conflitto

di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato legittimamente dal tribunale di Milano. Sull'opportunità altro si potrebbe dire, ma sulla legittimità nulla può essere revocato in dubbio.

Noi siamo convinti che il Senato debba costituirsi in giudizio in questa e in ogni altra occasione e quindi il voto che preannuncio a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale è favorevole. (*Applausi del senatore Biondi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.

**Sono approvate.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno che sarà deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata per le ore 12,15.

La seduta è tolta (*ore 11,45*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (1908)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G100**

LA RELATRICE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1908,

impegna il Governo:

ad individuare urgentemente gli strumenti necessari a far sì che:

in sede di prima applicazione, nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possano procedere alla esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;

le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possano verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore;

le risultanze delle verifiche possano costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tener conto nell'emanazione del provvedimento medesimo;

allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione che potrà disporre altrimenti, siano tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007;

per le domande di autorizzazione integrata ambientale già presentate, relative ai nuovi impianti che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, i gestori possano avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e l'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, possa rilasciare un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'AIA entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «'30 ottobre 2007'» sono aggiunte le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente"».

1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».*

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente,

nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-*bis* del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-*ter*. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 2-*bis*. - (*Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*). - 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.

Art. 2-*ter*. - (*Relazione al Parlamento*). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto».

## ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

*(Differimento di termini)*

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

1-*bis*. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».

1-*ter*. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

## Articolo 2.

*(Normativa transitoria)*

1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

*1-bis.* Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo *2-bis* del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

*1-ter.* Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

ARTICOLI 2-BIS E 2-TER INTRODOTTI  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATIArticolo *2-bis*.

*(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)*

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

Articolo *2-ter*.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.

### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (1587)**

### ORDINE DEL GIORNO

**G100** (testo 2)

MARTONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1587,

premesso che:

il disegno di legge 1587 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 promuove in particolare, non solo l'interscambio commerciale, ma anche uno scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione ambientale;

l'Honduras è ricchissimo di risorse di ogni genere ma con una popolazione ridotta all'estrema povertà. Queste immense ricchezze da sem-

pre sono state gestite da una ristretta *élite* che, legata ai dettami derivati dai governi e dalle imprese straniere, non è nulla più che il prolungamento dei tentacoli delle imprese stesse. L'Honduras resta un Paese dove oltre metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà, dove i casi di violenze impunte sono stati numerosissimi negli ultimi anni e il rispetto dei diritti civili fatica a imporsi. Un alto costo per il popolo honduregno ma in special modo per le popolazioni autoctone, come i Garifuna, un popolo afrodiscendente, oggi succube di violazioni, repressione politica, occupazione di terre ed espulsione degli abitanti per la creazione di megaprogetti e interessi economici che puntano alla privatizzazione delle terre, dove la ricchezza umana, culturale e di biodiversità sono uniche nel pianeta;

aspetti che devono allarmare anche la comunità internazionale. Tutto ciò rende necessario che il nostro Paese ridefinisca i rapporti con il Governo honduregno analizzando criticamente e oggettivamente la realtà che vive quel popolo; rafforzando con coerenza e comprensione i motivi della lotta per i diritti umani, la giustizia, la vita, una pace vera e la dignità e sovranità per le popolazioni indigene di quel Paese;

impegna il Governo:

ad attuare i principi contenuti nell'Accordo in oggetto, assicurando una attenta e periodica valutazione degli aspetti relativi allo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani, delle libertà civili, politiche e della tutela del territorio, espressamente citati nell'accordo stesso;

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti, in qualità di membro del Comitato per i diritti umani dell'ONU, affinché vengano avviate iniziative concrete nei confronti dei rappresentanti istituzionali dell'Honduras, alla luce delle situazioni di violazione dei diritti umani in quel paese nei confronti dei popoli nativi, di cui in premessa;

ad esaminare con attenzione la possibilità di procedere alla ratifica della Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

---

(\*) Accolto dal Governo con il capoverso evidenziato che sostituisce il seguente: «a ratificare la Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in quanto gli Stati europei hanno una grandissima influenza sul destino dei popoli indigeni».

---

## ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 335.275 per l'anno 2007, di euro 319.225 per l'anno 2008 e di euro 335.275 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 (1725)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006.

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 (1727)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello  
della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica  
italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promo-  
zione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8  
settembre 2003 (1726)**

#### ORDINE DEL GIORNO

**G100** (testo 2)

MARTONE, DEL ROIO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1726 «Ratifica ed esecuzione  
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della  
Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investi-  
menti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003»,

premesso che:

l'8 agosto 2007 Amnesty International ha lanciato il rapporto «Per-  
secution and Resistance: the experience of human rights defenders in Gua-  
temala» (AMR 02/002/2007), in cui si denuncia la difficile situazione dei  
difensori dei diritti umani attivi nel paese. Numerosi sono gli episodi re-  
gistrati di uccisioni, minacce, torture, finalizzate soprattutto ad ostacolare  
gli attivisti al punto che spesso vengono addirittura costretti ad abband-  
nare le proprie abitazioni o il proprio paese;

i principali soggetti a rischio sono gli attivisti che si occupano di  
diritti economici, sociali e culturali. Secondo l'Unità di protezione dei di-  
fensori dei diritti umani del Movimento nazionale per i diritti umani (Na-

tional Human Rights Movement) nel 2006, in Guatemala si sono verificate circa 278 aggressioni ai danni di difensori dei diritti umani; di questi, circa la metà ha riguardato attivisti per i diritti economici, sociali e culturali;

considerato che:

per la Commissione Interamericana dei Diritti umani (CIDH) il Guatemala è in testa alla lista dei paesi dell'America Latina con il maggior numero di omicidi di donne, al punto che si è coniato il termine «feminicidio». Il contesto che ha reso possibile l'aumento di questi crimini è fondato in un sistema che non persegue tali delitti. Oltre alle richieste alle istituzioni di rendere visibile il problema e fornire risposte coerenti, i principali contributi delle organizzazioni di donne guatemalteche sono rappresentati dagli sforzi compiuti negli ultimi anni per portare alla luce una tradizione patriarcale che istituzionalizza, legittima, giustifica e rende naturali gli atti di violenza contro le donne;

considerato inoltre che:

secondo esperti nel campo dei diritti umani, ogni anno in Guatemala vengono perpetrati migliaia di omicidi che solo nel 2 per cento dei casi danno luogo ad arresti; che agli inizi del 2007 sono stati uccisi anche sindacalisti (come Pedro Zamora a Puerto Quetzal) e dirigenti contadini con le loro famiglie;

visto l'accordo tra il Governo del Guatemala e le Nazioni Unite per l'istituzione di una Commissione internazionale d'inchiesta contro l'impunità in Guatemala (CICIG), adottato il 12 dicembre 2006;

considerato infine che:

nel municipio di Chajul, nella zona di Xepatul, l'impresa italiana ENEL progetta di costruire una centrale idroelettrica con un diga sui fiumi Jute, San Vicente e Copòn. Il progetto idroelettrico colpirebbe le comunità di Pal, Santa Rosa Cimientos, Xaxa, Xaxboj e Sazbatza, le quali si oppongono al progetto che causerebbe la totale inondazione dei loro territori da parte delle acque dell'invaso,

impegna il Governo a:

sollecitare il Governo del Guatemala a ratificare l'accordo istitutivo della CICIG;

intervenire nelle sedi internazionali preposte affinché il Governo guatemalteco garantisca indipendenza, libertà e sicurezza alle autorità giudiziarie nelle indagini sui crimini di cui in premessa, chiedendo inoltre la piena cooperazione delle autorità nell'investigazione dei fatti;

sollecitare gli organismi internazionali competenti a favorire le iniziative in corso per la promozione dello Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle persone in Guatemala;

impegna altresì il Governo ad assicurare che gli investimenti italiani nell'area garantiscano il pieno rispetto dei diritti dei popoli indigeni,

delle comunità locali e dell'ambiente, secondo i principi sanciti dalle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004 (1728)**ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586)**

## ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 51.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (1729)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (1630)**

## ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (1751)**

#### ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

**Approvato**

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

**Approvato**

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (1855)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato***(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati

membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 135 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629)**

## ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il «Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, a seguito delle modifiche intervenute, fatto a Bruxelles il 27 giugno 1997, con Allegati», ed il «Protocollo relativo all'adesione della Comunità Europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, con Atto Finale, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002».

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dall'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.

## Art. 3.

**Approvato**

(*Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575*)

1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».

## Art. 4.

**Approvato**

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (1680)**

## ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

**Approvato**

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il  
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica  
indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (1681)**

## ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (1134-B)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Identico all'articolo 1 approvato dal Senato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

## Art. 2.

**Identico all'articolo 2 approvato dal Senato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Intese intergovernative)*

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

## Art. 4.

**Identico all'articolo 3 approvato dal Senato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

**Identico all'articolo 4 approvato dal Senato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## Allegato B

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Del Roio sul disegno di legge n. 1587**

L'Aula del Senato è chiamata a esaminare in sede referente il disegno di legge n. 1587 concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

Tale Accordo si colloca nel quadro delle relazioni tra l'Italia e l'Honduras volte a favorire, anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, un maggiore slancio all'economia del Paese, non solo con riferimento all'interscambio commerciale, bensì anche attraverso lo sviluppo della collaborazione sul piano culturale e scientifico. Sul piano politico, si rileva poi come i rapporti bilaterali siano stati ravvivati a partire dalla visita effettuata nel nostro Paese, nel febbraio del 2000, dall'ex Presidente della Repubblica Carlos Flores, proseguendo con la visita, nel 2002, dell'allora ministro per gli affari regionali La Loggia, recatosi a Tegucigalpa in occasione della cerimonia di passaggio dei poteri per il nuovo Presidente eletto Ricardo Maduro, in ambascieria straordinaria quale rappresentante del Governo italiano. Anche per quanto riguarda i rapporti tra l'Honduras e l'Unione europea, va ricordato che annualmente si svolgono incontri ad alto livello, nel quadro del «dialogo politico san José», tra le due aree regionali, alternativamente in Europa ed in America centrale. Si osserva inoltre che l'Honduras è caratterizzato anche da una notevole presenza italiana, o di cittadini di origini italiane, risalente all'inizio del secolo scorso. Attualmente, la comunità d'italiani si aggira attorno alle mille unità, cui vanno aggiunti circa tremila honduregni d'origine italiana, la cui presenza più significativa si registra nelle città di San Pedro Sula, Tegucigalpa e nelle isole della Bahia.

La comunità italiana ha raggiunto un notevole inserimento ed un soddisfacente livello di benessere economico, posto che vi sono numerosi imprenditori nel settore dell'*import-export*, della lavorazione del marmo e del legname, dell'artigianato e della ristorazione. Peraltro, con le elezioni parlamentari, si è incrementato il numero di deputati d'origine italiana al Congresso.

In questo quadro, merita evidenziare che la comunità italiana rimane sinceramente vincolata alle sue origini ed apprezza tutte le manifestazioni culturali promosse dall'Italia, ultimamente anche con il concerto lirico della signora Elena Bonelli. Presso l'Università di Tegucigalpa, inoltre, opera un lettore di lingua italiana inviato dal Ministero. Ciò ha condotto pertanto ad una intensificazione dei rapporti culturali, nel cui ambito l'Accordo in esame mira a costituire un valido strumento di supporto.

Nel merito, l'articolo 1 definisce gli ambiti di applicazione dell'Accordo, quali cultura, scienza, tecnologia, tradizioni, lingua e sport. In proposito si prevede la collaborazione tra le rispettive strutture accademiche, nonché l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altro Paese anche presso gli istituti scolastici superiori (articolo 2), nonché la cooperazione tra biblioteche e musei (articolo 3). Si prevede inoltre l'avvio di iniziative di scambio di esperti, studenti e documentazione, nonché l'offerta di borse di studio nell'ambito di programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo (articoli 6, 7 e 8) anche attraverso la partecipazione al finanziamento e all'attuazione di essi da parte di organismi internazionali (articolo 4).

Di particolare rilievo risultano poi le disposizioni volte a favorire la collaborazione tra i due Paesi nella lotta al traffico illegale di opere d'arte e beni culturali, competenti (articolo 12), nonché dirette ad incentivare iniziative nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e di tutela delle minoranze etniche e linguistiche (articolo 13). È sancito inoltre l'impegno tra le due parti nella cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, nei settori di comune interesse, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e alla sanità (articolo 15). A ciò si aggiunge l'impegno alla collaborazione nei settori dell'archeologia e del restauro e recupero del patrimonio culturale, nonché nella protezione dei diritti concernenti la proprietà intellettuale (articolo 18).

Si prevede, infine, l'istituzione di una Commissione mista, volta a verificare lo sviluppo della collaborazione bilaterale e a redigere programmi esecutivi pluriennali, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in esame (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria – volta a far fronte agli effetti finanziari, pari a 335.275 euro per l'anno 2007, 319.225 euro per l'anno 2008 e 335.275 euro a decorrere dall'anno 2009, derivanti, secondo la relazione tecnica, dal complesso delle disposizioni relative alle modalità operative in cui si esplica tale collaborazione culturale – e l'entrata in vigore della legge.

La Commissione affari esteri ha ascoltato, durante la discussione del disegno di legge, rappresentanti del popolo indigeno dei Tolupan, che ha denunciato una grave violazione dei diritti umani in Honduras. Per queste denunce il senatore Fruscio ha espresso un voto di astensione sul provvedimento. E il senatore Martone ha proposto un ordine del giorno.

Comunque, la Commissione chiede all'Aula un voto favorevole, in quanto l'attuazione di questo Trattato potrà essere utile a mantenere un dialogo anche su questi temi.

Sen. DEL ROIO

### **Relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1727**

L'Accordo in esame è a definire i principi generali della cooperazione con la Svizzera nel settore dei materiali della difesa.

Al riguardo si ricorda, come la Svizzera, nell'ambito di un processo di revisione della tradizionale politica di neutralità – intesa a rompere l'isolamento nell'ambito internazionale, e in particolare in quello europeo, avviando una nuova politica di sicurezza attraverso la cooperazione – avesse avanzato all'Italia una proposta di un accordo quadro sui materiali di armamento già nel 1998. Fin dal 1996, infatti, la Svizzera è parte del Partenariato per la Pace (PfP), l'iniziativa politica in ambito NATO che ha lo scopo di rafforzare la democrazia, la pace e la sicurezza in Europa attraverso la ricerca e la condivisione di risposte alle comuni minacce che non conoscono frontiere. Sempre in ambito NATO, la Svizzera partecipa anche all'EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council), il *forum* di consultazione politica, che costituisce il presupposto pratico per la cooperazione nel PfP. È in questo contesto che si inquadra anche l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, siglato a Berna il 24 maggio 2004 e ratificato dall'Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 120.

In questo quadro, il *Memorandum* in titolo è volto a definire i principi generali della cooperazione nel settore dei materiali della difesa, al fine di potenziare le capacità industriali di entrambi i Paesi relative alla difesa, promuovere la cooperazione industriale, la ricerca e lo sviluppo in questo specifico comparto, rimandando l'attuazione di progetti specifici alla stipula di apposite intese. Dalla relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di ratifica si evince inoltre che l'Accordo in titolo costituisce un elemento utile per consolidare i rapporti già avviati tra le amministrazioni della difesa nell'ambito dei programmi di ammodernamento dei relativi eserciti e, di riflesso, tra i gruppi industriali delle due Nazioni.

Nel merito, tra le disposizioni più rilevanti, si segnalano l'articolo 1, che individua le istituzioni responsabili delle due parti (l'Italia è rappresentata dalla Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa) ed enuncia le finalità dell'intesa, nonché l'articolo 2 che, oltre a fornire un elenco, non tassativo, delle attività che le due parti possono intraprendere in attuazione del *Memorandum*, precisa che, una volta individuata una forma precisa di cooperazione, sarà un successivo accordo di attuazione a definire, tra l'altro, gli aspetti particolari di tali progetti.

Ai sensi dell'articolo 3, si contempla la possibilità di scambio di informazioni sugli approvvigionamenti in modo tale da consentire alle ditte interessate di partecipare alle gare e si stabilisce altresì che le norme rilevanti saranno quelle della Nazione acquirente. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato bilaterale (o Comitato misto), con funzioni di controllo dell'attuazione del *Memorandum*, le cui riunioni si svolgeranno ogni

anno, alternativamente in Italia e in Svizzera. Ai sensi dell'articolo 5, sia le informazioni e i materiali classificati, scambiati o generati, sia le visite tra i partecipanti, saranno trattati in conformità ai trattati internazionali in vigore per le Parti.

L'articolo 6 riguarda le eventuali richieste di risarcimento, sia tra le Parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del *Memorandum*, dettando al riguardo una disciplina specifica.

Ai sensi dell'articolo 7, le informazioni scambiate tra le Parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e verranno tutelate in base alle norme in vigore. In caso di divulgazione non autorizzata, l'eventuale danno causato verrà risarcito dalla Parte destinataria al proprietario delle informazioni. Il *Memorandum* reca inoltre il divieto di trasferimento di documenti, tecnologia o materiali a persone di nazionalità diversa dalle Nazioni firmatarie, se non sulla base di una autorizzazione scritta della Nazione originatrice.

L'articolo 8 stabilisce che le parti dovranno sostenere, ciascuna per la propria quota, le spese derivanti dall'attuazione del *Memorandum*, limitate peraltro al funzionamento del Comitato bilaterale, previsto dall'articolo 4, mentre la ripartizione dei costi relativi ai programmi di collaborazione è rinviata a successivi accordi. Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del *Memorandum* saranno risolte, secondo quanto previsto dall'articolo 9, esclusivamente mediante consultazioni o negoziazioni bilaterali, essendo espressamente escluso il ricorso a tribunali nazionali o internazionali.

L'articolo 10 reca le clausole di rito inerenti l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum*, che è illimitata, con la possibilità di denuncia unilaterale, da notificarsi per iscritto all'altra parte con preavviso di novanta giorni. Si prevede inoltre che il *Memorandum* possa essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto di entrambe le Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la clausola di copertura finanziaria – recante l'autorizzazione della spesa di 20.595 euro per anni alterni a decorrere dal 2007 volta a sostenere gli oneri derivanti dal funzionamento del citato Comitato bilaterale – e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si riferisce pertanto favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. MICHELONI

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1728**

Come noto, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) – costituita con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 10 luglio 1953 ed entrata in vigore il 29 settembre 1954 – ha sede al confine franco-svizzero e costituisce un importante laboratorio di fisica dedicato allo studio delle particelle elementari e delle loro interazioni. A tale Convenzione aderiscono, attualmente, venti Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 9 marzo 1955, n. 310, e la successiva Convenzione modificata con legge 19 ottobre 1970, n. 791. In proposito si segnala che il CERN gode di *status* internazionale presso i due Paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese).

L'Accordo in esame è volto a estendere il riconoscimento della personalità giuridica internazionale presso gli Stati membri, conferendo all'Organizzazione condizioni simili a quelle garantite al CERN dai Paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia.

In questo modo il CERN viene posto nella stessa posizione, quanto a privilegi ed immunità, di altre organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni scientifiche europee (Agenzia spaziale europea – ESA, *European Southern Observatory* – ESO). Tale Accordo, peraltro, è stato elaborato sulla base dei testi *standard* utilizzati per lo *status* riconosciuto alle organizzazioni internazionali. E in linea con gli Accordi sottoscritti con i Paesi ospitanti, Svizzera e Francia, ed è analogo ai protocolli già esistenti per l'ESA e per l'ESO.

Nel merito, il Protocollo consta di 27 articoli. Agli articoli 1 e 2 si stabilisce che il CERN possiede personalità giuridica internazionale, sancendo (articolo 3) l'inviolabilità del territorio, dei locali del CERN, dei relativi archivi e documenti depositati presso il CERN. L'articolo 5 prevede l'immunità dell'organizzazione da ogni forma legale, in particolare nell'esercizio delle sue attività di ricerca, disponendo l'esonero dalle imposte (articolo 6) e l'autonomia di gestire fondi e donazioni (articolo 7), nonché l'assoluta libertà di fare comunicazioni ufficiali sia in entrata che in uscita senza limitazioni (articolo 8). Dall'articolo 9 all'articolo 13 si dispone in tema di privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stato, dei funzionari e del direttore generale, dettando al riguardo specifiche limitazioni (articoli 14 e 15). Gli articoli 16, 17, 18 e 19 regolano le eventuali controversie. Gli articoli 20 e 22 prevedono la possibilità da parte degli Stati membri di stipulare accordi aggiuntivi, nonché l'articolo 21 regola la possibilità di modificare ed emendare il Protocollo. Infine, dall'articolo 23 all'articolo 27 sono contenute le clausole finali del Protocollo e

la registrazione da parte del direttore dell'UNESCO, in qualità di depositario della Convenzione istitutiva del CERN.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione si propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

*Sen. PIANETTA*

**Integrazione alla relazione orale del senatore Mele  
sul disegno di legge n. 1729**

L'Accordo in esame è volto a sostituire quello firmato a Roma il 6 maggio 1981, che costituiva il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia, tenendo conto di importanti mutamenti intervenuti sia nell'ordinamento canadese – dei quali viene ricordata l'abolizione della pena di morte, nonché una nuova legge organica sulla cooperazione giudiziaria penale – sia nella legislazione italiana, per la quale si accenna alla fondamentale riforma del Codice di procedura penale del 1989, con il passaggio al rito accusatorio, nonché nell'ambito degli strumenti giuridici internazionali multilaterali.

Nel merito, oltre alla generale distinzione tra l'extradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'extradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo I), all'articolo II si innova rispetto al precedente Trattato passando dal tradizionale metodo, cosiddetto «enumerativo» dei reati, per il più efficace metodo cosiddetto «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. L'articolo III enumera i casi in cui l'extradizione non è concessa, tra i quali figurano, in particolare i reati politici o aventi natura politica, i reati previsti dalla legge militare, ovvero allorquando la domanda di estradizione sia stata fatta a scopo persecutorio. L'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'extradizione, dettando principi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei principi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie. Il successivo articolo V prevede inoltre l'impossibilità di rifiutare l'extradizione sulla base del possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.

Sul piano procedurale, innovando rispetto alla disciplina precedente, si prevede (articolo VI) la trasmissione delle domande per via diretta tra Ministeri della giustizia, anziché attraverso le rappresentanze diplomatiche. Il successivo articolo VII e VIII disciplina invece la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione, rilevando comunque che il successivo articolo X prevede che anche in carenza di alcuni elementi della documentazione prevista dall'articolo VII, si possa ugualmente dare corso all'extradizione se la persona interessata vi acconsente. L'articolo IX disciplina la possibilità dell'arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto – anche tramite l'INTERPOL – in attesa di presentazione della domanda di estradizione. Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo XI), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell'ordinaria residenza della persona, nonché, in caso di domande di estradizione per la

stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.

Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione innovative rispetto al precedente Trattato, si segnala l'articolo XII che, oltre a precisare la necessaria motivazione del rigetto totale o parziale della domanda di estradizione, ne disciplina la fase esecutiva, disponendo in tema di luogo e termini di consegna, nonché circa le circostanze indipendenti di impedimento della stessa. È consentito alla parte richiesta il rinvio della consegna della persona, se questa risulta sottoposta a procedimento penale o sta spiando una pena inflitta per un fatto diverso da quello per il quale l'extradizione è stata richiesta (articolo XIII). È altresì possibile che detta persona venga estradata temporaneamente, al fine di essere sottoposta a procedimento penale nello Stato richiedente.

L'articolo XIV disciplina il regime applicabile agli oggetti connessi all'extradizione, prevedendo in particolare la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato di cui all'extradizione. È parimenti previsto che la parte richiesta, in accordo con la propria legislazione, proceda alla consegna, a fini di prova, alla parte richiedente di oggetti o proventi connessi con il reato in questione, o comunque in possesso della persona al momento dell'arresto (articolo XIV).

Merita evidenziare l'articolo XV a norma del quale viene evocato il principio di specialità, consolidato in materia (e già previsto nel precedente Trattato bilaterale, che limita l'extradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradata l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi, mentre gli articoli XVI e XVII disciplinano, rispettivamente, il caso della riestradizione da parte dello Stato richiedente nei confronti di uno Stato terzo e il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti.

Quanto alla normativa applicabile, l'articolo XVIII conferma il precedente Trattato, relativamente alla legge vigente dello Stato richiesto, fatte salve le disposizioni contrarie contenute nel Trattato in esame.

Gli articoli infine da XIX a XXII, regolano segnatamente la traduzione degli atti processuali, l'autorità competente, il regime delle spese, il termine per l'entrata in vigore (stabilito nella misura di trenta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica), nonché il caso di denuncia del Trattato.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, composto da quattro articoli – rispettivamente riguardanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine d'esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore – si segnala in particolare l'articolo 3, che prevede un onere di 28.840 euro annui a decorrere dal 2007 per far fronte alle spese di trasferimento dei detenuti e dei relativi accompagnatori.

In conclusione, si propone pertanto di approvare il provvedimento in esame.

*Sen. MELE*

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1751**

L'Accordo in esame è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e l'Algeria. In linea generale, tale Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione perseguita dall'Italia con i Paesi dell'area mediterranea con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità. Dall'intensificarsi dei rapporti con l'Algeria, in particolare, soprattutto con riferimento all'incremento dei flussi migratori, si è reso necessario pervenire alla conclusione di tale Accordo al fine di far fronte ai sempre più frequenti casi in cui la giustizia di uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell'altro.

Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle Parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della Parte richiesta. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall'articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L'assistenza invece non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie.

Si rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo alla contrarietà della domanda di assistenza ai principi fondamentali dello Stato richiesto di cui all'articolo 2.

Il Titolo II invece concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. È altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, si evidenzia poi l'ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell'articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.

Infine si fa presente che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Il disegno di legge infine si compone di quattro articoli, concernenti, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura degli oneri finanziari – quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 – e l'entrata in vigore.

Alla luce delle suddette considerazioni si riferisce favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1751 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*Sen. MANTICA*

### **Relazione orale del senatore Antonione sul disegno di legge n. 1855**

Il disegno di legge in titolo assume un rilievo politico particolare, dovuto sia al suo contenuto e al valore che assume nel contesto albanese ogni passo in direzione dell'Europa, sia allo specifico interesse italiano a sviluppare relazioni sempre più solide con l'Albania. Le motivazioni di tale interesse oltre alla vicinanza geografica, ai legami storici e culturali e alle stesse opportunità economiche, riguardano anche il ruolo complessivo dell'Albania nell'intera area balcanica, nonché il grande sforzo richiesto oggi dalla lotta alla criminalità e ai traffici transfrontalieri illegali, di cui solo un'azione coordinata delle autorità dei due Paesi può assicurare il successo.

L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato quindi ad integrare l'Albania nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione Europea. L'Accordo è parte del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999. Il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la Regione e al suo interno, lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili, l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, lo sviluppo del dialogo politico. In tale quadro, la Commissione europea segue costantemente l'evoluzione della situazione nei Paesi dei Balcani occidentali, riassumendo in una relazione annuale le risultanze di questo monitoraggio. Dalla più recente relazione si ricava che, per quanto ulteriori progressi siano necessari (soprattutto per quanto attiene al miglioramento della capacità amministrativa, alla tutela dei diritti umani, alla riforma giudiziaria, alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato e alla libertà dei *media*), tuttavia, sul piano politico complessivo la situazione presenta dei miglioramenti, rispetto allo scorso anno, e dei progressi concreti possono essere registrati in diverse aree chiave. Secondo la Commissione europea le autorità albanesi hanno dimostrato determinazione nella lotta alla corruzione; hanno adottato un piano per rispettare gli obblighi derivanti dal partenariato europeo e dall'ASA; hanno continuato a contribuire alla stabilità della regione. Anche per quanto attiene ai criteri economici, la Commissione ha segnalato che l'Albania ha fatto progressi in direzione di un'economia di mercato funzionante e ha mantenuto stabilità macroeconomica, forte crescita e bassa inflazione, mentre si registrano progressi anche nel consolidamento fiscale. Su quest'ultimo punto c'è comunque da rilevare che il processo volto a rendere l'amministrazione fiscale completamente autonoma dalla politica non è ancora completato,

mentre la sua importanza ai fini di un effettivo processo di democratizzazione e di adeguamento agli standard europei è centrale. Anche sotto il profilo economico la situazione del Paese non è ancora pienamente soddisfacente: le esportazioni rimangono deboli; l'ambiente deve essere reso più favorevole agli affari, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Per quanto riguarda l'applicazione degli standard europei, l'Albania ha compiuto progressi nell'adozione di nuova legislazione e nella creazione di nuove istituzioni, in particolare in materia di dogane, concorrenza, standardizzazioni e statistiche. Ulteriori riforme sono tuttavia necessarie, tra l'altro, in materia di appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale, società dell'informazione e *media*, controlli veterinari e fitosanitari. Infine, riguardo alla presente situazione interna, è possibile guardare con ottimismo alla più recente evoluzione: l'elezione del Presidente della Repubblica, lo scorso luglio, ha consentito al Governo albanese di evitare la crisi e le elezioni anticipate, che probabilmente non sarebbero state di aiuto ai fini della stabilizzazione e della ripresa economica.

Per quanto concerne il testo in esame, ai sensi del Titolo I, gli obiettivi dell'Accordo, delineati nell'articolo 1 dello stesso, sono quelli di favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, sostenere l'Albania nella direzione di sviluppare la cooperazione economica e internazionale, instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania, promuovere la cooperazione regionale. I principi generali concordati tra le parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti. L'articolo 5, in particolare, contiene lo specifico impegno delle parti a condurre un'efficace azione di contrasto al terrorismo, in particolare con il rispetto degli obblighi internazionali in materia. È previsto un periodo transitorio della durata massima di dieci anni – suddiviso in due fasi – per la realizzazione dell'Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'ASA; le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi cinque anni, una valutazione periodica sull'applicazione dell'accordo da parte del consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito dall'articolo 116 dell'accordo stesso.

Il Titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. L'articolo 8 prevede la collaborazione delle parti nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché nel controllo ef-

ficace delle operazioni di *import-export* e di transito delle tecnologie suscettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (*dual use*). Il dialogo bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all'interno del Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA). Su richiesta delle parti il dialogo politico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti funzionari. È inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione. La durata dell'accordo è illimitata, salva la facoltà delle parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica. L'entrata in vigore dell'accordo in esame determinerà la decadenza dell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania del 1992 sugli scambi e la cooperazione economica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (per un onere valutato nell'ordine di 6.970 euro annui a decorrere dal 2007) e l'entrata in vigore dello stesso.

In conclusione, si ritiene possibile guardare con fiducia al processo di avvicinamento e integrazione europea dell'Albania, che è la vera finalità dell'accordo di stabilizzazione ed associazione, senza sottovalutare le difficoltà e nell'auspicio che l'incoraggiamento, che l'Italia intende trasmettere all'Albania, anche attraverso la celere ratifica parlamentare, si inserisca in un processo interno di consolidamento dell'evoluzione democratica. Si propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

*Sen.* ANTONIONE

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Lunardi sul disegno di legge n. 1629**

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge n. 1629, concernente la ratifica e l'esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)<sup>(1)</sup> firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 20 dicembre 1995, n. 575.

Il primo Protocollo sostituisce il testo della citata Convenzione del 1960 quale esito del processo di revisione degli atti istitutivi attivato negli anni Novanta da parte dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (istituita nel 1960 con la sopra citata Convenzione), attesa l'esigenza di adeguamento della struttura organizzativo-funzionale e del quadro istituzionale alla luce dei più estesi compiti acquisiti, all'incremento del numero dei Paesi membri ed al moltiplicarsi delle interconnessioni con le altre organizzazioni internazionali del settore – ICAO (*International Civil Aviation Organization*), ECAC (*European civil aviation conference*), UE, NATO, JAA (*Joint Aviation Authorities*) –. In questo quadro, il Protocollo del 1997 costituisce una versione coordinata del testo della Convenzione, che resta in vigore con gli elementi di novità apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.

La Convenzione così riveduta, pertanto, reca una nuova formulazione dei compiti dell'Organizzazione e dispone la creazione di una nuova struttura istituzionale, finalizzata a consentire l'espansione della capacità di utilizzo dello spazio aereo per soddisfare la domanda di traffico aereo nella prospettiva di un sistema europeo uniforme di gestione – EATMS (*European Air Traffic Management System*) –. Si propone inoltre di sviluppare il rafforzamento della pianificazione ATM (*Air Traffic Management*), combinando le strategie di rotta e aeroportuali, nel quadro di una strategia volta all'integrazione stretta di tutte le operazioni ATM dal molo di imbarco a quello di attracco («*gate to gate*»), e di favorire l'attiva partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di un sistema europeo di navigazione satellitare integrato nel sistema globale. È poi diretta a rafforzare la cooperazione con altre istituzioni europee, nonché a migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e le altre organizzazioni internazionali e sovranazionali (ICAO, UE, JAA), comprese quelle rappresentative degli utenti – quali la IACA (*International Air Carrier Association*), e la IATA (*International Air Transport Association*) – e a rafforzare la cooperazione tra le autorità civili e militari. A questi fini, è prevista l'intro-

---

<sup>(1)</sup> Eurocontrol è un'organizzazione internazionale cui partecipano 38 Paesi ed è nata nel 1960 con l'obiettivo primario di sviluppare una gestione integrata pan-europea del traffico aereo. EUROCONTROL quindi sviluppa, coordina e pianifica le strategie di controllo del traffico aereo a breve e lungo termine coinvolgendo nel processo autorità nazionali, fornitori di servizi, utenti civili e militari, aeroporti, industria, organizzazioni professionali ed altre istituzioni europee rilevanti.

duzione di un meccanismo decisionale più efficiente basato sul voto a maggioranza, in luogo del principio di unanimità, attualmente in vigore.

Sul piano istituzionale, la Convenzione così rivista conferma la precedente istituzione dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con sede a Bruxelles, che agisce in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti). Nell'ambito della sua articolazione interna si prevedono: l'assemblea generale, quale organo di alto livello politico, composto dai Ministri dei trasporti e della difesa dei Paesi aderenti, responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, il consiglio, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello dei direttori generali dell'aviazione civile, incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea generale<sup>(2)</sup> ed infine l'agenzia, quale organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea generale o dal Consiglio.

Alla luce delle modifiche introdotte, pertanto, l'Organizzazione si caratterizza – al pari di altre organizzazioni internazionali di settore – in modo da assicurare interventi operativi rapidi e concordati, senza dover ricorrere a procedure di acquisizione del consenso anche su materie o argomenti minori di tipo strettamente tecnico. Ciò comporterà per il nostro Paese effetti anche sul sistema produttivo nazionale, che verrà impegnato ad allinearsi con gli *standard* definiti ed approvati a livello internazionale nel segmento industriale di settore.

Il secondo Protocollo in esame concerne l'adesione della Comunità europea alla citata Convenzione EUROCONTROL del 1960 (ai sensi dell'articolo 40 del citato Protocollo del 1997). In virtù di tale strumento, l'Unione Europea attraverso la Commissione assumerà, su un ampio e rilevante numero di materie comuni, la rappresentanza dei singoli Stati nazionali agendo in loro vece. Tale Accordo si colloca nell'ambito delle proposte della Commissione europea relative al *Single European Sky*, che mira a disciplinare l'intero sistema dell'aviazione civile europea incrementando la sinergia tra EUROCONTROL e Unione Europea. In particolare ciò consentirà, da un lato, di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni utilizzando al meglio la competenza tecnica di EUROCONTROL e, per altro verso, di dotare della necessaria vincolatività (almeno per quanto riguarda i Paesi membri dell'Unione) le decisioni adottate in sede di EUROCONTROL, posto che di per sé non sono direttamente applicabili e non presentano meccanismi specifici per una loro obbligatoria esecutività. Si precisa che la Comunità europea aderisce alla Convenzione EUROCONTROL «nell'ambito delle sue competenze» e che viene rappresentata in tutti gli organi in cui hanno titolo gli Stati membri, con pieno diritto a

---

<sup>(2)</sup> Il Consiglio istituisce – ai sensi dell'articolo 7, comma 3 – una Commissione per la verifica delle prestazioni ed una Commissione per la disciplina della sicurezza, nonché – secondo l'articolo 7 – comma 4 – un Comitato permanente di interfaccia civile, militare ed un Collegio di revisione che, su richiesta italiana, si occupa, oltre che dell'auditing finanziario anche della verifica delle procedure e della trasparenza.

presentare e far valere il proprio punto di vista, pur non contribuendo, a differenza degli Stati, al bilancio della citata Organizzazione internazionale. Peraltro non potrà presentare propri candidati per organi elettivi di EUROCONTROL, né potrà presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare; nel processo decisionale, inoltre, la Comunità esercita il diritto di voto in nome e per conto dei suoi Stati membri (che quindi non votano) in tutte le materie di propria competenza esclusiva. Il voto (ponderato e cumulato) è contato come tale sia per le maggioranze semplici che per quelle qualificate. Per le materie che non ricadono nella competenza esclusiva della Comunità, questa non vota ed i suoi Stati membri riacquistano piena e completa capacità decisionale nell'ambito della Organizzazione.

La Convenzione, infine, entrerà integralmente in vigore dopo la ratifica da parte degli Stati membri del Protocollo in esame, prevedendo tuttavia una disciplina transitoria al riguardo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dei due Protocolli, l'ordine di esecuzione, la novella dell'articolo 4 della legge n. 575 del 1995 con la quale è stata autorizzata la ratifica del Trattato base EUROCONTROL – disponendo che le esenzioni siano stabilite dai competenti organi dell'Unione Europea, e che, con lo stesso decreto interministeriale previsto per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 575 del 1995, sia determinata annualmente l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi dell'Unione Europea – e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione riferisco pertanto favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Ritengo utile, tuttavia, sottoporre all'attenzione dei colleghi senatori alcune considerazioni che motivano la urgenza di pervenire in tempi certi alla definizione del provvedimento oggi all'esame; una serie di considerazioni che testimoniano quanto siano cambiati, dalla firma della prima Convenzione avvenuta nel 1960, i fattori esogeni ed endogeni del trasporto aereo nazionale, comunitario ed internazionale.

Nel 1996 il numero di movimenti di aeromobili negli aeroporti era pari a 860.774 unità, nel 2006, in soli 10 anni, tale valore ha raggiunto la soglia di 1.410.722 unità; il numero di passeggeri è passato da 64.761.093 unità del 1996 a 122.792.061 unità del 2006; il numero di tonnellate movimentate è passato da 655.543 unità del 1996 a 911.411 unità del 2006.

Nel 1960, data della firma della prima Convenzione, l'Unione Europea era composta da 6 Stati, oggi siamo ormai di fronte a 27 Stati membri. Nel 1960 e fino al 1989 eravamo ancora in presenza di due blocchi contrapposti che non avevano accettato nessuna iniziativa comune in merito alla sicurezza degli aeromobili; oggi siamo di fronte finalmente ad un codice comportamentale che consente ad un singolo Stato di bloccare una compagnia aerea se non corrisponde a determinati requisiti. Nel 1960 nessuno pensava a forme innovative come il sistema GPS o come quello definito dal progetto Galileo; oggi siamo ormai vicini alla costruzione di un

sistema, quello definito proprio dal progetto Galileo, al servizio dei Paesi europei.

Il *low cost*, la ottimizzazione delle procedure di avvicinamento agli scali aeroportuali, il contenimento dei costi energetici, la logica degli *hub* sono tutte aree tematiche e strategiche che vengono condivise all'interno di un teatro economico internazionale, solo dieci anni fa questo approccio non esisteva.

*Sen.* LUNARDI

### **Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1680**

L'Accordo in esame è volto a incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi europeo e coreano al Sistema globale di navigazione satellitare civile (*Global Navigation Satellite System* – GNSS), nel cui ambito la Commissione Europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), lo sviluppo del «Programma GALILEO» quale sistema globale autonomo europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite ad uso civile. Esso si iscrive nel quadro delle collaborazioni internazionali che la Comunità Europea ha avviato con Stati terzi per quanto concerne il Programma GALILEO, nel cui ambito peraltro la Commissione ha avuto modo di esaminare i due Accordi di cui al disegno di legge n. 1376 – rispettivamente conclusi con la Cina, il 30 ottobre del 2003, e gli Stati Uniti, il 26 giugno 2004 – nonché l'Accordo di cui al disegno di legge n. 1331 – firmato con lo Stato di Israele il 13 luglio 2004 – nel corso dell'esame dei quali la Commissione ha avuto già modo di approfondire i profili tecnico scientifici relativi al sistema di navigazione satellitare GNSS.

Tra le disposizioni dell'Accordo in esame meritevoli di attenzione si segnala in primo luogo l'articolo 3, che definisce i principi che regolano tale cooperazione (tra i quali figurano il vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti, obblighi e contributi delle parti e l'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO). In materia di navigazione satellitare e di generazione e trasmissione di segnali orario, si evidenzia l'articolo 4, che illustra le tipologie di attività oggetto di cooperazione (quali la ricerca scientifica, la produzione industriale, la formazione, lo sviluppo del commercio e del mercato, certificazione e regolamentazione), sancendo altresì la possibilità di modificare l'elenco ivi indicato con decisione del Comitato direttivo misto (istituito a norma del successivo articolo 14), nonché di estendere la cooperazione ad altri settori – quali esportazione di beni e tecnologie sensibili, profili della sicurezza del sistema GALILEO, servizi pubblici regolamentati – attraverso un distinto accordo da concludere fra le due parti. Quanto alla ricerca scientifica, le parti – ai sensi dell'articolo 7 – si impegnano inoltre a promuovere lo sviluppo di attività comuni circa l'uso civile del GNSS attraverso programmi europei e coreani.

Sul fronte della cooperazione industriale tra le due parti, l'articolo 8 fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle *joint ventures* e istituisce un gruppo consultivo misto, con compiti legati alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Corea verso Paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO può essere soggetta ad un regime autorizzatorio specifico da parte dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO.

Particolare rilievo è inoltre assegnato allo sviluppo del commercio e degli investimenti delle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, da attuarsi anche attraverso un'opera di sensibilizzazione del pubblico all'uso delle suddette strumentazioni, in conformità con gli obblighi internazionali e nel rispetto della normativa comunitaria (articolo 9).

Si evidenzia, poi, l'articolo 11 in tema di sviluppo dei sistemi GNSS ai livelli mondiale e regionale, ove si precisa che la cooperazione tra le parti è finalizzata alla costruzione in Corea di un sistema basato su Galileo, con lo scopo di garantire l'integrità regionale dei servizi offerti in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. In questo quadro, è prevista una futura estensione dell'*European Geostationary Navigation Overlay System* (EGNOS) nell'area, meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.

Quanto ai profili connessi alla sicurezza e alla continuità dei servizi GNSS, l'articolo 12 afferma l'impegno, di entrambe le parti, ad avviare idonee iniziative volte a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sui rispettivi territori attraverso appositi canali di consultazione.

All'articolo 14 si precisa poi che le attività di coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate, per la parte coreana, dal Governo della Repubblica di Corea e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea, i quali organismi istituiscono nel loro insieme il Comitato direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle parti ai fini della gestione, con proprio regolamento, dell'Accordo medesimo. Merita evidenziare che al paragrafo 4 si prevede la possibilità che la Corea, attraverso un suo competente organismo, partecipi all'Autorità di vigilanza europea per il GNSS. L'articolo 15 prevede, inoltre, che l'ammontare e le modalità del contributo della Corea a GALILEO saranno determinate in base all'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi dell'Accordo. Si segnala infine l'articolo 16, ai sensi del quale si prevede l'istituzione di specifici punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo, anche attraverso lo scambio di informazioni tra imprese ed istituti sul tema della navigazione satellitare.

Quanto ai profili finanziari, infine, gli oneri relativi all'attuazione dell'Accordo risultano a carico del progetto GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'ESA, quale parte dell'Unione Europea nel progetto medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sopra esaminato, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. In conclusione, si propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. PIANETTA

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Mele sul disegno di legge n. 1681**

L'Aula è chiamata a esaminare il disegno di legge n. 1681 concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

Tale Accordo si colloca – con gli Accordi di coproduzione audiovisiva (A.S. 1662) e sulla cooperazione nel campo della difesa (A.S. 1134), già esaminati dalla Commissione – nell'ambito della fase di rilancio delle relazioni bilaterali tra i due Paesi ed è volto a rafforzare la cooperazione culturale, già avviata con l'Accordo culturale firmato il 9 novembre 1976, divenuto oramai obsoleto, con particolare riferimento a settori quali quello televisivo, dell'editoria e del restauro, gettando le basi per una proficua collaborazione anche nel quadro dei programmi dell'Unione Europea.

Nel merito, si segnala l'articolo 2 che impegna Italia ed India a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea che si riferiscono ai campi della cultura, anche con la partecipazione – ai sensi dell'articolo 3 – di altre organizzazioni internazionali.

Quanto alle concrete iniziative, si sancisce l'impegno delle due parti allo sviluppo della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento della rispettiva lingua nel territorio dell'altro contraente, presso le università e le scuole secondarie, attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettori (articolo 4), e ad aggiornare la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, al fine di pervenire, ove possibile, alla stipula di accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio (articolo 5). Si prevede inoltre un'attività di sostegno – di comune accordo e nei limiti delle proprie disponibilità – alle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte (articolo 6), volta al miglioramento della reciproca conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura (articolo 8). Al riguardo, si prevede la possibilità di concludere accordi interscolastici ed interaccademici, collaborazioni tra università ed istituzioni scolastiche, educative e specializzate, nonché l'effettuazione di scambi di docenti, ricercatori ed esperti, oltre che di artisti, attori, registi e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, mostre d'arte e *design* (articoli 8, 9 e 10).

Gli articoli 11, 12 e 13 incoraggiano ciascuna Parte a tradurre e pubblicare testi letterari dell'altra Parte, ad avviare collaborazioni tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi, mentre l'articolo 14 sancisce l'impegno ad assegnare reciprocamente, secondo le proprie disponibilità, a studenti e docenti borse di studio per corsi universitari e per progetti di ricerca su materie di specifico interesse per entrambi.

In base all'articolo 15, le amministrazioni competenti collaboreranno reciprocamente al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore.

Oltre all'impegno circa il reciproco scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune (articolo 15), Italia e India si impegnano quindi ad incoraggiare la collaborazione delle rispettive emittenti radiotelevisive (articolo 17).

Quanto all'attuazione dell'Accordo in esame, ai sensi dell'articolo 18, le Parti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale, alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione, attraverso l'esame e la redazione dei programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà ogni tre anni, alternativamente in India ed in Italia.

Si stabilisce, poi, che qualsiasi possibile divergenza derivante all'esecuzione o interpretazione dell'Accordo verrà risolta tra le Parti contraenti per via negoziale (articolo 19).

L'articolo 20 regola inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e, all'articolo 21, si disciplinano l'entrata in vigore, la durata del medesimo e le modalità di recesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria – che prevede l'autorizzazione della spesa pari a 337.245 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 a decorrere dal 2009, volta a sostenere i costi derivanti dall'avvio delle citate iniziative di collaborazione culturale e dell'attività della Commissione mista – e l'entrata in vigore dello stesso.

Chiedo di approvare perciò il provvedimento.

*Sen. MELE*

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1134-B**

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato lo scorso febbraio e modificato dalla Camera, reca la ratifica dell'Accordo con la Repubblica dell'India volto a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, facendo seguito agli impegni contenuti nel *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra i due Paesi il 4 novembre 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 103 del 1998. Al riguardo si ricorda che, come già rilevato in prima lettura, il provvedimento si inserisce nel quadro degli intensi rapporti bilaterali tra l'Italia e l'India, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per ciò che concerne le imprese. L'esecuzione dell'Accordo, oltre al conseguimento di benefici per i settori industriali e commerciali interessati, può altresì contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, sviluppando lo spirito di amicizia già esistente, nonché all'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valenza politica.

Posto che l'Accordo è già stato esaminato nel dettaglio in prima lettura, la Commissione è ora chiamata ad esprimersi, in particolare, sul nuovo articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che precisa la procedura applicabile alle operazioni di trasferimento di armamenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

Al riguardo si segnala che l'articolo 5 dell'Accordo regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi indicando, tra l'altro, le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi). Si tratta di una materia disciplinata, quanto agli aspetti generali, dalla legge n. 185 del 1990 che, in particolare all'articolo 9, comma 4, prevede due distinte procedure di autorizzazione, l'una, ordinaria, che si caratterizza per una serie incisiva di controlli e garanzie, l'altra, più semplificata, ove siano interessati Paesi membri dell'Unione Europea o dell'Alleanza Atlantica ovvero Paesi con cui siano intercorse «apposite intese intergovernative».

Secondo la relazione governativa che accompagna il provvedimento, l'articolo 5 dell'Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi del citato articolo 9, comma 4, della legge n. 185 del 1990 e, quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio ivi ricomprese la suddetta procedura semplificata con riferimento ai Paesi della NATO e dell'Unione Europea. In particolare, la medesima relazione precisa al riguardo che nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi l'autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.

In proposito si ricorda che già in occasione della discussione in Senato, pur riscontrandosi un'ampia convergenza sulle finalità del provvedimento, emerse l'esigenza di verificare la compatibilità della suddetta interpretazione con le disposizioni sui trasferimenti di materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, tenuto anche conto delle tensioni che caratterizzano l'area geografica interessata. Rilevando che l'interpretazione indicata nella citata relazione illustrativa del Governo – secondo la quale l'articolo 5 dell'Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa» – avrebbe comportato la possibilità di un mancato coinvolgimento del Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione delle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, la Commissione esteri del Senato aveva approvato all'unanimità l'ordine del giorno G/1134/2/3 (Testo 2), che impegna il Governo ad assicurare che nelle autorizzazioni relative alle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo sia previsto il concerto del Ministero degli affari esteri, in conformità con la legge n. 185 del 1990. La Commissione aveva altresì approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno G/1134/1/3 il quale, rilevato che l'Accordo prevede la possibilità di sviluppare la cooperazione in materia di armamenti anche nel settore delle mine, impegna il Governo a escludere in ogni caso lo sviluppo della cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle mine a grappolo (ordini del giorno poi accolti dal Governo durante l'esame in Assemblea).

La Camera, non ritenendo sufficiente l'approvazione di soli atti di indirizzo, nonostante la richiesta in tal senso avanzata, nel corso della discussione dai rappresentanti del Governo, riscontrando il rischio di una progressiva estensione, peraltro *contra legem*, delle deroghe alle procedure previste dalla legge n. 185 del 1990, ha ritenuto di introdurre il nuovo articolo 3 del disegno di legge di ratifica, peraltro approvato all'unanimità in Commissione esteri e quasi all'unanimità in Assemblea. L'articolo 3 prevede che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La Camera ha altresì approvato due ordini del giorno concernenti, rispettivamente, il rischio di triangolazioni commerciali con la Birmania nel delicato settore della difesa e degli armamenti e la verifica del rispetto della legge n. 185 del 1990 con riferimento ai controlli sul traffico di armamenti e alla trasmissione delle relative informazioni al Parlamento.

Sen. PIANETTA

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bordon, Ciampi, Levi Montalcini, Paravia, Pininfarina, Pisanu e Scalfaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Silvestri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Burani e Serafini, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia; Sodano, per attività di rappresentanza del Senato.

### **Regolamento del Senato, proposte di modificazione**

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della senatrice:

Negri. – «Modifiche all'articolo 74 del Regolamento del Senato» (*Doc. II, n. 20*).

### **Governo, composizione**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 8 dicembre 2007

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 8 dicembre 2007, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal Sottosegretario di Stato alla Difesa dott. Marco VERZASCHI.

*F.to* Romano PRODI»

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 novembre 2007, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

- n. 726, relativo alla seduta tenutasi in data 7 giugno 2007 (n. 85);
- n. 727, relativo alla seduta tenutasi in data 7 giugno 2007 (n. 86);
- n. 728, relativo alla seduta tenutasi in data 14 giugno 2007 (n. 87);
- n. 729, relativo alla seduta tenutasi in data 21 giugno 2007 (n. 88);
- n. 730, relativo alla seduta tenutasi in data 28 giugno 2007 (n. 89);
- n. 731, relativo alla seduta tenutasi in data 5 luglio 2007 (n. 90);

- n. 732, relativo alla seduta tenutasi in data 12 luglio 2007 (n. 91);
- n. 733, relativo alla seduta tenutasi in data 19 luglio 2007 (n. 92);
- n. 734, relativo alla seduta tenutasi in data 26 luglio 2007 (n. 93).

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Interrogazioni

ROSSI Fernando. – *Ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture.* – Premesso che:

non sussistono le condizioni finanziarie per sostenere la realizzazione della linea ferroviaria TAV nella tratta Venezia-Trieste-confine di Stato del cosiddetto «Corridoio 5», *alias* «Progetto prioritario n. 6»;

ancora non sono state offerte garanzie sugli effettivi costi di tali opere, quando è ampiamente dimostrato che, a parità di tipologia, in Italia hanno raggiunto costi dalle tre alle quattro volte superiori rispetto a Francia o Spagna;

nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia la medesima opera si preannuncia come un'irreversibile alterazione delle qualità ambientali dei luoghi e in generale della qualità della vita delle popolazioni attraversate dal tracciato, senza che le medesime possano fruire di alcun beneficio eventualmente derivante;

già in passato il progetto preliminare della tratta Ronchi dei Legionari-Trieste è stata bocciata dalla Commissione nazionale per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) per le insanabili alterazioni ambientali che ne sarebbero derivate;

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha continuato ad assegnare fondi per la realizzazione del progetto preliminare affidato a Rete ferroviaria italiana secondo indirizzi che sfuggono ad ogni criterio di trasparenza e ragionevolezza sotto il profilo tecnico-economico;

pur priva di una struttura tecnico-amministrativa preposta alle verifiche di congruità, la Regione stessa sta forzando soluzioni di tracciato e strutturali che poco hanno a che vedere con le normative vigenti;

per contenere ogni dissenso, la Regione ha occultato i progetti e fatto sì che il progetto preliminare dell'intera tratta fosse frammentato in spezzoni, tali da essere sottoposti all'esame della VIA e delle amministrazioni, senza consentire la dovuta visione di insieme e ogni interrelazione con le tratte finitime e gli aspetti di cantierizzazione correlati;

a tale proposito l'amministrazione regionale si è sottratta ad ogni confronto con i cittadini se non attraverso un'assimmetrica e assordante comunicazione mediatica o, recentemente, con un costoso «baraccone» pubblicitario da portare nelle fiere campionarie;

solo di fronte alla mobilitazione della Bassa Friulana, la Regione ha preferito costituire un cosiddetto tavolo tecnico di concertazione, limi-

tandone però il raggio d'azione ad un tratto ben delimitato, non certo ai criteri ispiratori del sistema di trasporti. Con ciò si sono attribuite ai Sindaci funzioni e capacità tecniche che esulano dalle loro attitudini e competenze, finendo per affiancarli con un gruppo di tecnici assegnati secondo criteri di schieramento e non ispirati alla dovuta interdisciplinarietà;

la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'incapacità di sostenere con validi argomenti la scelta della realizzazione di una linea da farsi *ex novo*, è dovuto ricorrere ad un noto consulente inglese, il quale, per una relazione a carattere generale a sostegno della TAV, ha preteso una parcella di 385.000 euro;

considerato che nel frattempo è emersa da più parti e da autorevoli scienziati, quali il prof. Ponti del Politecnico di Milano e l'ing. De Bernardi, l'inutilità di una linea ad Alta velocità nella tratta in esame, essendo sufficiente il potenziamento e l'adeguamento della linea esistente,

si chiede di sapere quali siano le azioni che il Governo nazionale intende assumere per ovviare alle «storture» della scelta, per assumersi le competenze di indirizzo che gli sono proprie, e per evitare l'inutile esborso di immense risorse finanziarie necessarie a realizzare un'opera di dubbia utilità nei trasporti e, di sicuro, dannosa a livello ambientale.

(3-01117)

BOCCIA Maria Luisa, BULGARELLI. – *Al Ministro della giustizia.*

– Premesso che:

dal 1° dicembre 2007, nelle carceri italiane, ben 769 detenuti condannati all'ergastolo hanno iniziato uno sciopero della fame ad oltranza;

ben 13.108 persone hanno sottoscritto l'appello dei detenuti condannati alla pena perpetua, volto a richiamare l'attenzione delle istituzioni sul tema;

la notizia di tale iniziativa di protesta ha destato viva preoccupazione, perplessità ed insieme manifestazioni di solidarietà nell'opinione pubblica e nella società civile, come pure dimostra l'attenzione riservata alla questione dalla stampa, non solo italiana ma anche straniera;

la decisione di attuare tale forma estrema di protesta – con la quale i detenuti espongono a grave pregiudizio la propria stessa incolumità psico-fisica – dimostra il carattere di assoluta urgenza e rilevanza che la questione sollevata riveste, non solo per i condannati, ma anche per la società civile nel suo complesso, rappresentando una delle più significative espressioni del rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei precetti costituzionali in materia penale, con particolare con riguardo al principio educativo della pena;

tale manifestazione di protesta è, del resto, solo una delle tante attuate recentemente dai condannati all'ergastolo, al fine di richiedere alle istituzioni la dovuta attenzione sul tema, che solleva la più ampia questione dell'inattualità del codice Rocco e della dubbia compatibilità di molte delle sue norme con la realtà odierna, oltre che con i principi costituzionali e il diritto internazionale e comunitario;

nel mese di marzo 2007, ad esempio, circa 700 detenuti, condannati all'ergastolo, hanno inviato al Presidente della Repubblica delle richieste di conversione dell'ergastolo in pena di morte, dichiarando espressamente di essere stanchi di «morire un pochino tutti i giorni» e di desiderare quindi di «morire una volta sola»;

si è trattato di un'iniziativa spontanea, realizzata, non senza difficoltà, dagli ergastolani, che, per quanto ovviamente provocatoria, rivela tutta la tragicità e la paradossalità della condizione di chi sa che passerà il resto dei propri giorni in carcere, senza poter ravvisare, in quel «fine pena: mai», la finalità rieducativa che, sola, legittima la pena, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione;

nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia sancito la possibilità di concedere anche agli ergastolani i benefici della liberazione condizionale e della liberazione anticipata, quando abbiano dato prova di un avvenuto ravvedimento o di un attivo interesse al percorso di risocializzazione, tuttavia la realtà del carcere dimostra come le ipotesi di concessione di questi benefici siano alquanto rare, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ribadendosi come l'ergastolo sia e resti una pena perpetua, in violazione del principio di cui all'art. 27 della Costituzione;

considerato che:

l'art. 27, comma 3, della Costituzione prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977, dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)<sup>2</sup> del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;

quali urgenti provvedimenti di competenza intenda adottare, al fine di rispondere alla manifestazione di protesta e disagio attuata dai condannati alla pena perpetua, nonché all'appello rivolto da più di 13.000 persone, alle istituzioni e in particolare al Governo, affinché la questione

della discussione circa il superamento dell'ergastolo sia affrontata con tutta la serietà, l'urgenza e l'attenzione che merita.

(3-01118)

STANCA. – *Ai Ministri dell'interno, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

nell'ampio programma di Governo, a pagina 36, è affermato che «è particolarmente importante il rilancio ed il potenziamento della carta di identità elettronica (CIE)» e in vari documenti dei maggiori partiti della coalizione di maggioranza è indicato che la CIE sarebbe stata distribuita all'incirca a metà della popolazione per la fine del 2007 e a tutta la popolazione entro il 2011;

la CIE, già introdotta con norme nel corso della XIII Legislatura, a conclusione delle prime fasi di diffusione sperimentale – con l'emissione di oltre due milioni di carte – attuate nell'arco della XIV Legislatura, ha mostrato di essere un progetto troppo costoso, sia per lo Stato che per il cittadino, eccessivamente complesso, troppo lento nella sua attuazione, complicato dal punto di vista organizzativo, con l'adozione di tecnologie non adeguate per alcuni aspetti e per altri assolutamente non giustificate, solo per citare alcuni aspetti tra i più critici;

proprio per i motivi sopra indicati fu ritenuta necessaria dal precedente Governo la creazione e la rapida diffusione della Carta nazionale dei servizi (CNS), oltre 15 milioni di esemplari in meno di due anni, in attesa della piena diffusione della CIE, con cui è pienamente compatibile e molto meno costosa, per rendere disponibile uno *standard* nazionale di autenticazione per l'*e-government*, creando così le premesse per un impulso alla creazione di servizi *online*;

esiste un'evidente contraddizione tra le affermazioni di alcuni rappresentanti del Governo che hanno più volte pubblicamente manifestato l'intenzione di promuovere l'utilizzo della CIE e i giudizi negativi espressi dal nuovo Presidente del CNIPA, l'organo tecnico che presiede alla realizzazione delle politiche di *e-government*, che ha dichiarato al quotidiano «Il Sole-24 ore» dell'8 ottobre 2007: «Non sono per la CIE (...) risponde ad una impostazione sbagliata, perché identifica il supporto tecnico con la finalità (...) viene emessa dal Ministero dell'interno con la sola finalità del riconoscimento e della sicurezza»;

nel 2010 è programmata l'entrata in vigore delle norme sulla European Citizen Card (ECC) per le quali l'Unione europea sta lavorando che prevedono gli stessi *standard* tecnici del passaporto elettronico, oggi incompatibile con la CIE, e che questa circostanza dovrebbe suggerire una revisione tecnica completa della CIE e non un semplice aggiornamento della sua attuale ridondante architettura tecnologica;

l'attuale previsione del costo complessivo della CIE, tutto a carico dei cittadini, supera abbondantemente il miliardo di euro (20 euro a carta per almeno 50 milioni di esemplari);

inoltre, è necessario assicurare la massima trasparenza nell'identificazione dei diversi attori pubblici e privati, e dei loro ruoli per le procedure di approvvigionamento, assicurando la più elevata efficienza attraverso il ricorso al mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano riferire, nel modo più esaustivo possibile, sullo stato di attuazione e dei prevedibili sviluppi del progetto CIE, così rilevante per la modernizzazione del Paese;

quale sia lo stato di avanzamento del progetto, quante carte siano state emesse nel corso di questa Legislatura e quali siano le previsioni di distribuzione per i prossimi anni;

se il Governo intenda proseguire nel progetto con o senza la revisione dell'architettura tecnologica della carta, con o senza la revisione del processo di emissione, con o senza il cambiamento delle attuali responsabilità delle amministrazioni centrali e locali coinvolte, con o senza qualsiasi altro significativo cambiamento normativo, tecnico o organizzativo;

quale sia l'orientamento del Governo circa la CNS; in particolare quali siano le azioni intraprese o da intraprendere nel prossimo futuro se l'orientamento è di continuare nel suo impiego, o altrimenti come supplire, nell'attesa di una larga diffusione della CIE, all'adozione di uno *standard* nazionale di autenticazione per i servizi *online*;

quali rapporti di fornitura esistano con operatori pubblici o privati, in quali aree e con quali finalità; se e quali bandi di gara siano in corso o in fase di preparazione;

quali e quanti fondi siano disponibili nel bilancio dello Stato per assicurare l'avanzamento del progetto.

(3-01119)

DE ANGELIS, SAIA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

da tempo, nel Veneto si registra una situazione di «alta tensione» dovuta al ripetersi di atti di violenza da parte dell'estrema sinistra, ai danni di persone ed immobili;

tra la notte di domenica 11 e lunedì 12 novembre 2007, è stato fatto esplodere un ordigno (probabilmente un grosso petardo) nei pressi del negozio d'abbigliamento «Camelot», in via 4 Novembre a Verona, mandando in frantumi una delle vetrine e causando lo sfondamento della saracinesca;

nella notte tra il 28 e il 29 novembre un analogo ordigno è stato fatto esplodere all'ingresso del locale «La Cantineta», in via Ponchielli a Verona, provocando ingenti danni;

nella serata di domenica 9 dicembre, in via dei Portici presso la centralissima piazza delle Erbe a Verona, è stato aggredito con spranghe e coltelli un ragazzo di 25 anni, che a causa delle gravi lesioni subite ha avuto 120 punti sutura;

questa recrudescenza degli atti di violenza avviene in concomitanza con l'apertura del processo a Milano ai nuovi brigatisti veneti e a seguito della chiusura, a Verona, del centro occupato «La Chimica»;

ciò che appare più inquietante è che anche questi fatti, come i precedenti, risultano avvolti da un misterioso silenzio della stampa e della televisione;

più volte, in passato, a causa del verificarsi di numerosi, altri episodi di violenza (attentati e aggressioni), riconducibili a frange eversive, gli interroganti hanno presentato altri atti di sindacato ispettivo (3-00276 e 3-00477), rivolti ai Ministri in indirizzo, per denunciare il fenomeno di violenza diffusa in vari comuni di tutto il territorio nazionale;

a tale scopo giova ricordare: l'aggressione subita a Padova il 4 marzo 2006 dall'europarlamentare Mario Borghezio; l'aggressione subita da Carabinieri e Polizia, sempre a Padova, il 24 settembre 2006, da parte di duecento estremisti, guidati dai *leader* Luca Casarini e Max Gallob; l'aggressione subita il 4 novembre 2006 in piazza Capitaniato, pieno centro storico di Padova, dal deputato Filippo Ascierio, da Vanzan (padre di Matteo, il militare morto in Iraq il 17 maggio 2004 in un attentato) e da Orfeo Dargenio, presidente del circolo di AN di Solesino; l'aggressione subita da Polizia e Carabinieri il 15 novembre 2006, a Padova, da parte degli aderenti del centro sociale «Pedro»; l'attentato incendiario contro la sede di Forza Nuova a Padova del 16 novembre 2006;

ai suddetti atti di sindacato ispettivo, in cui si chiedeva se questi episodi andassero iscritti in un unico disegno eversivo e se la magistratura avesse aperto un'indagine sulle attività eversive nel Nord-Est, ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli ennesimi, gravi episodi di violenza di cui in premessa;

se il silenzio stampa sia da collegarsi ad eventuali esigenze di indagine ovvero se sia di esclusiva responsabilità degli organi di informazione;

se, stante il perdurare della gravissima situazione, non ritengano opportuno predisporre interventi urgenti da parte degli organi preposti, sia centrali, sia periferici, nelle regioni maggiormente invase da tale fenomeno.

(3-01120)

POLLEDRI, BIANCONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

appare sempre più certa la dismissione della Scuola allievi agenti di Polizia di Piacenza;

si ritiene enormemente negativo questo fatto, soprattutto dopo che l'istituto d'istruzione è stato reso ancora di più efficiente, così come evidenziato dallo stesso SIAP, uno dei sindacati di settore;

ci sono dubbi sulla reale volontà di voler chiudere definitivamente la scuola, si ha piuttosto l'impressione che si sia aspettato il completa-

mento delle opere che servono alla Polizia di Stato (ad es. il poligono di tiro) per porre in vendita l'immobile in modo tale che l'eventuale acquirente potesse avere già un «inquilino» costretto a pagare l'affitto su un immobile che era precedentemente di sua proprietà;

se ciò dovesse avvenire, l'intento di razionalizzazione e risparmio che si intende perseguire con questa operazione sarà vanificato nel momento in cui si dovrà pagare un ingente affitto che in pochi anni assorbirebbe l'eventuale guadagno derivante dalla vendita dell'immobile, così come risulta sia avvenuto in altre città,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia della chiusura della Scuola allievi agenti di Polizia di Piacenza sia fondata;

qualora questa notizia risponda al vero, se il personale della Scuola verrà posto in mobilità nel pieno rispetto dei criteri dettati dalla legge;

se il Ministro in indirizzo non intenda impegnarsi al fine di scongiurare la chiusura della Scuola che costituisce un fiore all'occhiello nella didattica della Polizia di Stato.

(3-01121)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TIBALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

dopo le recenti denunce e le prese di posizione dei lavoratori della Michelin srl sulla preoccupante e grave situazione in cui si trova la azienda metalmeccanica con sede a Boccheggiano (Grosseto) è necessario fare chiarezza sulla reale situazione della medesima;

la Michelin srl, Bruno Nichelini proprietario al 67% e Presidente, Ovidio Paladini proprietario 33% e Amministratore delegato, nasce nel 1997 dalla dismissione dell'attività mineraria e assume subito 14 dipendenti dalla Teleservice;

qualche anno di incremento di personale, i dipendenti della Michelin srl sono scesi da 42, nell'anno 2002, a 17 nel 2007 – o 15 come da notizie dell'ultima ora – e, ancora più che una previsione, pare sia sicura l'annunciata ulteriore estromissione di 5 lavoratori richiesta dalla proprietà dell'azienda e dall'Amministratore delegato per il suo risanamento,

si chiede di sapere:

se sia vero che la società svolge attività altamente qualificata con clienti e commesse importanti;

se sia vero che la società ha accumulato debiti ingenti;

quale sia lo stato economico-finanziario della famiglia Michelin;

come siano stati utilizzati i finanziamenti pubblici ricevuti;

come sia stata gestita l'azienda;

se sia vero che la Michelinì srl sia stata inserita nel progetto «Innova» del COAP, per quale motivo e con quali risultati;

se sia vero che la Michelinì srl sta vendendo il suo patrimonio immobiliare a società e soggetti comunque collegati con la medesima e in potenziale concorrenza;

dato che a pagare le conseguenze di una cattiva gestione della società sarebbero i lavoratori, dato che l'obiettivo dei finanziamenti pubblici a sostegno della ex attività mineraria era quello di garantire un posto di lavoro durevole, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di come la Provincia di Grosseto intenda intervenire per garantire la continuità dell'attività lavorativa della Michelinì srl;

quali siano i progetti che possono essere pensati e realizzati, con il sostegno delle istituzioni, per il rilancio della società con la collaborazione attiva dei dipendenti;

quali siano stati i controlli da parte delle istituzioni nei confronti della proprietà e alla luci dei mancati investimenti.

(4-03195)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nella giornata di martedì 11 dicembre 2007 la Commissione Sanità della Regione Lazio in un'audizione ha incontrato i vertici della Fondazione S. Lucia di Roma, istituto di ricerca e cura a carattere scientifico che tra i 43 IRCCS del territorio nazionale è il primo per il Centro-Sud ed è il settimo in graduatoria nazionale per attività, professionalità e lavoro svolto;

i vertici della Fondazione, di cui è Direttore generale il dott. Luigi Amadio, hanno illustrato alla Commissione regionale la grave situazione in cui si trova oggi l'istituto a causa del mancato rispetto delle convenzioni e degli accreditamenti e quindi della remunerazione che la Regione Lazio effettua nei confronti dell'azienda che opera nel suo territorio;

la Fondazione S. Lucia non ricovera solo cittadini del Lazio ma ha tra i suoi pazienti un 20% di cittadini fuori regione che si rivolgono all'IRCCS S. Lucia per la sua ormai famosa professionalità;

la Fondazione ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro i pagamenti da parte della Regione Lazio, che considera la Fondazione stessa come una piccola clinica accreditata nel territorio regionale;

la politica seguita dalla Regione mette a rischio i ricoveri e quindi anche l'occupazione dei dipendenti dell'istituto S. Lucia poiché non effettua alcun intervento a garanzia dell'istituto stesso,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda prendere il Ministro in indirizzo nei riguardi della Regione Lazio, che con il suo atteggiamento discriminatorio mette in grave pericolo la funzionalità dell'istituto all'interno del Servizio sanitario nazionale.

(4-03196)

FLUTTERO, BUTTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 186, comma 1, prevede per le terre e le rocce da scavo il preventivo parere dell'ARPA quale presupposto affinché le stesse non costituiscano rifiuto;

il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio *pro tempore*, con decreto ministeriale 2 maggio 2006, avvalendosi di quanto stabilito all'articolo 266, comma 7, del citato decreto legislativo, ha elencato due casi: 1) rocce e terre da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non supera i seimila metri cubi, per le quali è richiesta la semplice comunicazione dell'ARPA; 2) rocce e terre da scavo provenienti da cantieri la cui produzione supera i seimila metri cubi, per le quali è previsto l'obbligo di parere dell'ARPA;

con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attualmente in carica ha dichiarato l'inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006», tra i quali il decreto sopra citato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2006, relativo alla semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

è facile comprendere come l'attuale normativa generi un'eccessiva burocrazia considerato che alla richiesta da inoltrare all'ARPA devono essere allegati: copia della classificazione urbanistica; estratto del Piano regolatore generale – tavole e norme tecniche – sia del luogo di produzione, sia del luogo di destinazione delle terre e rocce da scavo; copia dell'analisi del terreno – assai onerosa e sempre obbligatoria per quantitativi di terre e rocce da scavo superiori ai seimila metri cubi, anche se i terreni ove si scava ricadessero in aree ex agricole;

la suddetta richiesta deve, inoltre, essere inviata al Comune ove si conferiscono le terre; all'impianto di destinazione e, se la destinazione delle terre è in altra provincia rispetto a quella ove si scava, anche all'ARPA della provincia alla quale si conferisce;

ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 186, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA deve rendere il parere nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali (silenzio-rifiuto) deve essere presentata la medesima istanza alla Regione;

il decreto legislativo citato non prevede un termine entro il quale la Regione deve rispondere,

si chiede di sapere, stante l'avviso di inefficacia del decreto ministeriale sopra richiamato di cui in premessa, se il Ministro in indirizzo non intenda adottare ogni utile provvedimento volto a sanare il vuoto norma-

tivo prodottosi, ripristinando l'efficace impostazione prevista dal «decreto Matteoli» del 2 maggio 2006.

(4-03197)

CASSON, ZANDA, SERAFINI, GIARETTA, DONATI, VALPIANA. – *Ai Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale* – Premesso che:

da mesi la stampa locale, regionale e nazionale riferisce di una situazione insostenibile e preoccupante che si è venuta a verificare all'interno dell'aeroporto Marco Polo di Venezia-Tessera;

in particolare, ad onta di una costituzione a norma del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, di una società per azioni «con partecipazione paritetica, e complessivamente maggioritaria, della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia» al fine di costruire nuove strutture e di gestire l'aeroporto stesso (con originario affidamento in concessione per trent'anni), si è venuta costituendo una società per azioni denominata SAVE che, pur avendo goduto di relevantissimi investimenti pubblici, alla fine di intricate vicende societarie, di passaggi di quote e di patti parasociali, ha finito per estromettere pressoché del tutto i soggetti giuridici pubblici dalla maggioranza che controlla la concessionaria;

in tal modo sono stati nettamente e decisamente cancellati l'aspetto e l'interesse pubblicistici che avevano determinato la costituzione della nuova società;

in tal modo la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia sono rimasti soci di minoranza e non hanno alcun potere per intervenire nella gestione societaria a tutela degli interessi pubblici, istituzionalmente affidati alle cure degli enti stessi;

in tal modo sono stati violati lo spirito e le intenzioni del legislatore, tanto più che si è affermata una privatizzazione di fatto di un servizio e di una struttura, che hanno per loro stessa natura un rilievo enorme di genere pubblicistico;

tutto ciò è successo, per di più, al di fuori di qualsiasi intervento da parte del Consiglio regionale del Veneto, il terzo ente pubblico direttamente coinvolto nella costituzione e nella gestione della società SAVE;

di fatto, attualmente un gruppo privato è padrone della società e controlla una delle maggiori strutture aeroportuali italiane;

di fatto, questo gruppo privato opera attualmente senza coordinarsi con gli enti pubblici locali e senza tener quindi conto delle necessità generali di sviluppo del territorio, necessità generali che, per definizione istituzionale, sono attribuite alle competenze degli enti pubblici stessi;

la preoccupazione aumenta quando si assiste ad altre segnalazioni che destano enorme perplessità: la carenza di investimenti strutturali da parte della SAVE successivamente a quelli finanziati con fondi pubblici, l'investimento al contrario in operazioni finanziarie e imprenditoriali estranee alla concessione aeroportuale, una liberalizzazione sfrenata dei

servizi che ha generato negativi e pesanti effetti sulla qualità dei servizi stessi e sulla tutela dei diritti dei lavoratori;

lo stato di tensione con gli enti pubblici locali e con i lavoratori ha determinato una situazione di precarietà e di insostenibilità, che ha avuto, e che purtroppo continuerà ancor più ad avere, influssi negativi sulla gestione dei servizi aeroportuali e sui diritti quesiti dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se siano state effettuate verifiche circa la gestione dell'aeroporto di Venezia-Tessera, con particolare riferimento alla natura e agli scopi della concessione di cui al citato decreto-legge del 1986, ovvero se si ritenga opportuno effettuarle;

se i benefici economico-finanziari prodotti dall'esercizio del servizio e della struttura aeroportuali in questione siano stati riutilizzati secondo lo spirito e le intenzioni del legislatore;

se il reimpiego dei profitti abbia riguardato anche i servizi relativi alla sicurezza dello scalo, in particolare, quelli relativi all'aggiornamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;

se siano emersi elementi di responsabilità giuridica di qualsiasi genere in relazione a quanto sopra segnalato.

(4-03198)

BARBATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 1º novembre 2007 sono entrate in vigore le norme di cui al decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2004/39 CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID (Market in Financial Instrument Directive), approvato dal Consiglio dei ministri 30 agosto 2007;

tale provvedimento interviene in materia di vigilanza su intermediari, sui servizi e le attività di investimento, sull'operatività transfrontaliera nonché sulla gestione collettiva del risparmio, sui provvedimenti ingiuntivi, sui mercati e sulla gestione accentrata di strumenti finanziari ed amministrativi;

l'articolo 11 del decreto legislativo in oggetto, che apporta modifiche alla Parte II, Titolo I, Capo I, del Testo unico della finanza (TUF), prevede l'inserimento dell'art. 66-*bis*, riguardante i mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas;

con tale disposizione nascerà anche in Italia il nuovo mercato dei derivati energetici tra cui l'energia elettrica, che costituisce la *commodity* con le maggiori variazioni;

gli strumenti derivati costituiscono i prodotti finanziari più idonei per operare strategie di salvaguardia consentendo di trasferire il rischio di variazione dei prezzi dagli operatori a coloro che intendono sostenerlo;

nello scenario internazionale accanto alle negoziazioni fisiche di energia elettrica si sono sviluppati scambi di prodotti finanziari derivati;

il nuovo articolo 66-*bis* del TUF introduce competenze di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas coordinatamente con la Consob in considerazione degli interessi pubblici alla tutela della stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia;

al momento non è ancora stato individuato il nuovo soggetto che avrà il compito di gestire questo nuovo mercato;

il mercato dei derivati sull'energia in Italia ha bisogno di assolute certezze, visto anche che una loro cattiva gestione porterebbe a speculazioni, con conseguenti rialzi dei prezzi dell'energia, che penalizzerebbero fortemente il sistema Italia e tutti i consumatori italiani;

le dichiarazioni fin qui rilasciate in varie sedi da autorevoli rappresentanti del Governo, *in primis* il ministro Bersani, non lasciano intendere quali siano i reali progetti dell'esecutivo su tale argomento;

il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alfonso Gianni, rispondendo il 7 novembre 2007 ad una interrogazione presentata in Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati sullo stesso tema, ha dichiarato che è interesse del Ministero dello sviluppo economico tutelare il ruolo pubblico svolto dal gestore del mercato elettrico nell'ambito del costituendo mercato dei derivati sull'energia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, quale azionista unico, intenda valorizzare il gestore del mercato elettrico, permettendogli di sviluppare il suo piano industriale, con propri e autonomi mercati, oppure servirsi dell'accordo tra il GME e la Borsa italiana per svendere la società pubblica a Borsa italiana.

(4-03199)

PALUMBO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

negli ultimi tempi si assiste impotenti ad ondate di rapine e aggressioni che «macchiano» la città di Giugliano in Campania (Napoli) con una cadenza ormai quasi quotidiana;

è di qualche giorno fa l'ennesima notizia di due furti in piena notte, ai danni di una macelleria e di un bar cittadini, con la sottrazione merce;

imprenditori e commercianti, minacciati ogni giorno da fenomeni di illegalità, non si sentono tutelati e reclamano la realizzazione delle tanto attese misure per la sicurezza, rimaste solo sulla carta;

le suddette categorie, abbandonate ed esposte alla delinquenza più spicciola, sono stanche di subire il disinteresse di chi dovrebbe tutelarle;

da tempo, si era parlato di potenziamento dell'illuminazione pubblica, di sistemi di video-sorveglianza, di rafforzamento del controllo da parte delle Forze dell'ordine, misure che non hanno ancora trovato adeguata attuazione;

è forte la richiesta di un sempre maggiore impegno delle istituzioni, sia locali che nazionali, nell'elaborazione di strumenti di contrasto alla criminalità, al fine di recuperare la fiducia dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario potenziare le misure di contrasto alla criminalità che imperversa nell'area

giuglianese, anche attraverso un più incisivo coordinamento degli interventi diretti a rafforzare il controllo del territorio, per restituire vivibilità ad una città sistematicamente minacciata da fenomeni malavitosi.

(4-03200)

PALERMI, TIBALDI, PELLEGATTA. – *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

la sicurezza sui luoghi di lavoro è da troppo tempo diventata un'emergenza nazionale e, per quanto attiene al sistema dei trasporti, essa diviene una questione di sicurezza collettiva non più eludibile;

con due disposizioni, la n. 21 e la n. 49 del 2007, Rete ferroviaria italiana ha delegato a Trenitalia la disciplina di sicurezza in caso di malfunzionamento delle porte dei treni. Trenitalia con la circolare *neif 4* del 14 novembre 2007 ha recepito detta delega ed in base alle nuove direttive, in vigore dal 1° dicembre 2007, obbliga i macchinisti e i capotreno ad effettuare comunque la partenza anche in assenza dell'accensione della spia luminosa che indica la «chiusura porte». In assenza di tale segnale la verifica è affidata al controllo visivo del capotreno, il quale oltre alle altre mansioni da svolgere è chiamato a compiere una «missione impossibile», considerato che ci sono treni con 38 o 46 porte. Al capotreno viene così «conferita» impropriamente la responsabilità della partenza del treno anche non in condizioni di sicurezza;

alcuni dati relativi alle ferrovie e ai sistemi di chiusura delle porte dei treni sono allarmanti. Sono centinaia, solo negli ultimi due anni, i casi di infortunio, mutilazione e di morte di utenti e lavoratori correlati al cattivo funzionamento delle porte dei treni. Nella stazione di Bologna, la viaggiatrice Rosa Garibaldi, il 1° marzo 2006 perde le gambe sotto al treno dopo essere rimasta intrappolata col braccio in una porta di un treno intercity. Il 9 dello stesso mese, Antonio di Luccio, capotreno bolognese in servizio, perde anch'egli le gambe a Piacenza sotto il treno intercity su cui prestava servizio, rimanendo intrappolato in una porta. A Torino Porta Nuova, alla stazione Termini di Roma e a Verona, negli ultimi mesi tre viaggiatori hanno perso la vita schiacciati dal treno in tre episodi analoghi a causa delle porte. Il 26 aprile a Genova Piazza Principe, una capotreno, Maria Nanni, resta intrappolata in una porta «impazzita» e viene trascinata per cento metri fino a quando, fortuitamente, un viaggiatore ferma il treno con il dispositivo d'allarme;

alcuni organi di stampa e i delegati Rsu e Rls dell'Assemblea nazionale dei ferrovieri rendono noto che, in base ad una sentenza del Tribunale di Prato, emessa a fine novembre 2007, sono stati condannati per omicidio colposo tre alti dirigenti di Ferrovie dello Stato per la morte di una viaggiatrice caduta da una porta, apertasi in corsa nel luglio del 2002, perché priva di un idoneo sistema di sicurezza;

il grande numero di incidenti connessi alle porte dei treni porta a ritenere che esista un vero e proprio fenomeno «porte assassine», di cui restano vittime sia i viaggiatori che gli stessi ferrovieri;

la sentenza del Tribunale di Prato, in attesa delle sentenze relative agli episodi sopra riportati, può contribuire ad aprire una sensibilità nuova sul tema della sicurezza nella dirigenza delle Ferrovie, nell'applicazione di tecnologie adatte e nel rispetto di più stringenti norme a tutela dell'incolumità di utenti e lavoratori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, alla luce della gravità del fenomeno descritto, di dover tempestivamente intervenire adottando misure straordinarie per la tutela dei viaggiatori e degli stessi ferrovieri, rivedendo norme, regolamenti, tecnologie e in generale l'organizzazione stessa delle Ferrovie a garanzia della sicurezza collettiva;

se non si ritenga che le disposizioni n. 21 e la n. 49 del 2007 di Rete ferroviaria italiana e la circolare di Trenitalia del 14 novembre 2007 siano in contrasto con la garanzia della tutela e della sicurezza di lavoratori e viaggiatori e quali iniziative si intendano porre in essere per evitare un pilatesco scarico di responsabilità della dirigenza senza offrire efficaci soluzioni a un problema di tale portata che investe la sfera della sicurezza collettiva nei trasporti;

quali iniziative si intendano porre in essere al fine di un più puntuale controllo ed una più stretta vigilanza sulle ferrovie e sui sistemi di sicurezza adottati e, se del caso, per quanto di competenza, costringendo la dirigenza, anche adottando norme e regolamenti stringenti, atti ad un più puntuale adeguamento alle regole internazionali, garantendo altresì, con investimenti mirati, l'adozione generalizzata di tecnologie di sicurezza normalmente disponibili e già applicate su molti treni.

(4-03201)

VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

alcune scuole elementari napoletane, mercoledì 5 dicembre 2007, hanno reclutato un centinaio di piccoli alunni – a giudizio dell'interrogante con inaccettabile strumentalizzazione politica che richiama quanto avviene negli Stati totalitari – portati in piazza del Plebiscito, praticamente deserta, per festeggiare la presenza del Presidente del Consiglio Romano Prodi che si incontrava con il *premier* spagnolo Zapatero in occasione del vertice bilaterale italo-spagnolo;

è assolutamente inaccettabile determinare così pesantemente la volontà di bambini che non superano i dieci anni e che, forse, avrebbero potuto partecipare ad eventi che vedevano la presenza del Presidente della Repubblica in quanto istituzione che rappresenta tutti gli italiani,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa sconcertante e deplorabile iniziativa delle scuole napoletane;

quali immediati, urgenti ed efficaci interventi intenda adottare per verificare quanto accaduto individuando maestri, direttori od altri operatori della scuola elementare che hanno in tal modo manipolato psicologicamente la volontà dei bambini abusando del loro ruolo di funzione educa-

tiva, soprattutto al fine di scongiurare che tali episodi abbiano a ripetersi nel futuro.

(4-03202)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01121, dei senatori Polledri e Bianconi, sulla possibile dismissione della Scuola allievi agenti di Polizia di Piacenza;

*2<sup>a</sup> Commissione permanente* (Giustizia):

3-01118, dei senatori Boccia Maria Luisa e Bulgarelli, su una manifestazione di detenuti condannati all'ergastolo.





